

CXXVIII. SEDUTA**GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 1948****(Seduta antimeridiana)****Presidenza del Vice Presidente ALBERTI ANTONIO****INDICE**

Congedi	Pag. 4493
Disegni di legge (Deferimento a Commissioni permanenti)	4494
Disegno di legge: « Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento » (163) (Discussione):	
MERLIN Umberto, <i>relatore</i>	4495, e <i>passim</i>
SCELBA, <i>Ministro dell'interno</i>	4502, e <i>passim</i>
CONTI	4495, 4512
GHIDINI	4496, 4504, 4514
LUSSU	4497, e <i>passim</i>
TERRACINI	4498, e <i>passim</i>
VERONI	4500
LUCIFERO	4500
TONELLO	4504
GAVA	4505, 4506, 4508
PASTORE	4506
BERLINGUER	4510, 4511, 4513, 4521, 4522
SPALINO	4518
LOCATELLI	4521
Interrogazioni (Annunzio)	4523
Inversione dell'ordine del giorno	4494
Sull'ordine dei lavori:	
PERSICO:	4493
LEPORE	4494

La seduta è aperta alle ore 10.

BISORI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori Bastianetto per giorni 16 e Mastino per giorni 5. Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

Sull'ordine dei lavori.

PERSICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO. Onorevoli senatori, non vorrei che mi si rispondesse con il latinetto « vigilantibus jura succurrunt », ma, nello stabilire l'ordine dei lavori delle due sedute di oggi, non si è tenuto conto che sulla ratifica del decreto legislativo 5 maggio 1948, cioè sulla modifica al Codice di procedura civile, era già stata iniziata la relativa discussione, e che quindi una discussione iniziata, se non ci sono ragioni straordinarie per cui si debba sospendere, deve essere portata al suo termine. Nè è a dire che si tratti di una legge che può essere ritardata, perchè noi abbiamo già approvato un altro disegno di legge pregiudiziale, che stabilisce il termine perentorio del 31 marzo per l'entrata in vigore del decreto 5 maggio 1948 modificato; il che vuol dire che dobbiamo approvarlo noi in Commissione, se il Senato approverà la proposta di deferire alla Commissione l'approvazione degli articoli della legge. Dovrà essere mandato alla Camera, la Camera dovrà a sua volta approvarlo (speriamo senza

modifiche, altrimenti dovrà tornare al Senato), poi dovrà andare al Governo che deve preparare le disposizioni di attuazione; poi ci vorrà un mese almeno di *vacatio legis*, perchè magistrati ed avvocati possano prendere cognizione delle nuove norme, e tutto questo deve avvenire entro il 31 marzo. Quindi un termine di rigore assoluto, che deriva dall'altra legge che abbiamo approvata, la quale stabilisce la sospensione fino al 31 marzo. Non credo di poter chiedere che venga aggiunto all'ordine del giorno di stamani, ma vorrei almeno che, nella seduta pomeridiana, subito dopo l'interpellanza, fosse brevemente chiusa la discussione del disegno di legge riguardante la riforma della procedura civile.

Vi è poi un altro disegno di legge sulla abrogazione di due articoli della procedura penale, già approvato dalla Camera, per cui è stata fatta da me la relazione e che potrà essere accolto senza discussione, perchè probabilmente nessuno si opporrà. Per questo chiedo che venga posto all'ordine del giorno di domani.

LEPORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEPORE. A me sembra che la richiesta dell'onorevole senatore Persico sia contraria a quanto fu stabilito ieri sera dal Senato, perchè se lei ricorda bene, onorevole Presidente, nelle considerazioni che feci anche a nome di alcuni senatori, dissi che la discussione sulla ratifica della legge 5 maggio 1948 era una cosa molto seria e che doveva essere fatta in modo ampio e completo, e che quindi richiedeva addirittura un rinvio alla settimana che verrà. Questa legge seguita ad essere nell'ordine del giorno; ora l'onorevole Persico la vorrebbe mettere prima delle discussioni sui provvedimenti Fanfani: la cosa è impossibile perchè lei sa bene che ieri fu stabilito di trattare gli argomenti della legge Fanfani.

PRESIDENTE. A me pare che solo oggi nel pomeriggio l'onorevole Persico potrà, all'inizio della seduta, proporre l'inversione dell'ordine del giorno.

Deferimento di disegno di legge a Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che, valendomi della facoltà conferitami dall'articolo 26 del Regolamento, ho deferito all'esame

e all'approvazione della 6^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti), previo parere della 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro), il disegno di legge:

« Determinazione della misura delle indennità di studio e di carica e del compenso del lavoro straordinario spettante al personale insegnante, direttivo, ispettivo e assistente delle scuole elementari e degli istituti governativi dei sordomuti ».

Inversione dell'ordine del giorno.

MERLIN UMBERTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN UMBERTO. Siccome dei due disegni di legge posti all'ordine del giorno il più ampio è il secondo, che rende anche più chiara la ragione del primo, propongo l'inversione, e cioè che prima si tratti il numero 163 (Modifiche al testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza) e poi il numero 162 (Abrogazione dell'articolo 19 del Testo Unico della legge Comunale e provinciale).

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, tale proposta si intende accettata.

Discussione del disegno di legge: « Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento » (163).

PRESIDENTE. Procediamo pertanto alla discussione del disegno di legge: « Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, numero 773, e del relativo regolamento ».

Prego il senatore segretario di darne lettura.

BISORI, *segretario*, legge lo stampato numero 163.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Se nessuno chiede la parola, do facoltà di parlare all'onorevole relatore e all'onorevole Ministro dell'interno.

MERLIN UMBERTO, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Il Governo non ha nulla da aggiungere alle osservazioni contenute nella relazione ministeriale.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione sugli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Sono abrogati gli articoli 2, 21 e 157, i capi III e V del titolo VI ed i titoli VIII e IX del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonchè le corrispondenti disposizioni contenute nel relativo regolamento, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

CONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Mi faccio eco della richiesta di numerosi senatori, i quali vorrebbero che, procedendosi all'esame degli articoli del disegno di legge, si potesse ascoltare la lettura degli articoli della legge vigente.

MERLIN UMBERTO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN UMBERTO, *relatore*. Soddisfo subito il desiderio dell'onorevole Conti. L'articolo 1 del disegno di legge abroga prima di tutto l'articolo 2 della legge di Pubblica sicurezza vigente che dice: « Il Prefetto, nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, ha facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica. Contro il provvedimento del Prefetto, chi vi ha interesse può presentare ricorso al Ministero dell'interno ».

L'articolo 21 dice: « È sempre considerata manifestazione sediziosa l'esposizione di bandiere o emblemi che sono simboli di sovversione sociale o di rivolta o di vilipendio verso lo Stato, il Governo o le autorità. È manifestazione sediziosa anche l'esposizione di distintivi di associazioni faziose ».

L'articolo 157 dice: « Chi, fuori del proprio Comune, desta sospetto con la sua condotta e, alla richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, non può e non vuol dare contezza di sé mediante l'esibizione della carta di identità o con altro mezzo degno di fede, è condotto dinanzi l'autorità locale di Pubblica sicurezza. Questa, qualora trovi fondati i sospetti, può farlo rimpatriare con foglio di via obbligatorio

o anche, secondo le circostanze, per traduzione.

« Questa disposizione si applica anche alle persone pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica o per la pubblica moralità.

« L'Autorità di Pubblica sicurezza può vietare a chi è rimpatriato con foglio di via obbligatorio o per traduzione di ritornare nel Comune dal quale è allontanato, senza preventiva autorizzazione dell'autorità stessa.

« I contravventori sono puniti con l'arresto da uno a sei mesi. Scontata la pena, sono tradotti al luogo di rimpatrio ».

I capitoli 3° e 5° del titolo VI è inutile che io li legga. Basta che io accenni al fatto che uno riguarda l'ammonizione, l'altro il confino, di cui noi cancelliamo perfino il ricordo.

Poi i titoli VIII e IX. Il titolo VIII tratta delle « Associazioni, degli Enti e Istituti con limitazioni e denunce da parte delle Associazioni alla Autorità di Pubblica sicurezza, che il Governo e la Commissione d'accordo ritengono lesivi per la libertà di associazione. È inutile che io li legga, e passo oltre. L'ultimo titolo che è abolito è il IX, che riguarda lo stato di pericolo pubblico e lo stato di guerra. Sono disposizioni che il Governo e la Commissione d'accordo ritengono che non abbiano ragione di esistere e che quindi vengano completamente cancellate. Le disposizioni corrispondenti del regolamento non hanno bisogno di illustrazione, perchè si riferiscono agli articoli che io ho letto.

A questo articolo 1 del disegno di legge non è stato presentato nessun emendamento.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto in votazione l'articolo 1. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Segue l'articolo 2, così formulato:

Art. 2.

L'articolo 18 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« I promotori di una riunione in luogo pubblico debbono darne avviso, almeno tre giorni prima, al questore od all'ufficio locale di pubblica sicurezza; se alla riunione sono convocate persone che provengono da più comuni della stessa provincia, l'avviso deve essere dato al

questore almeno cinque giorni prima; se alla riunione sono convocate persone che provengono da comuni appartenenti a più provincie l'avviso deve essere dato almeno dieci giorni prima.

« Con provvedimento motivato, da notificare a chi ha dato il preavviso, il questore od il dirigente dell'ufficio locale di pubblica sicurezza può, per motivi di sicurezza o di incolumità pubblica, vietare la riunione o prescrivere modalità di tempo o di luogo per la sua attuazione.

« Qualora la riunione abbia luogo senza che sia stato dato preavviso o nonostante il divieto o senza osservare le prescrizioni stabilite dalla autorità, può esserne ordinato lo scioglimento.

« A coloro che promuovano, organizzino o dirigano riunioni che abbiano luogo nonostante il divieto o senza l'osservanza delle prescrizioni stabilite dall'autorità o vi prendano la parola, può essere applicata, anche congiuntamente all'ammenda prevista dall'articolo 17, la pena dell'arresto fino ad un anno ».

In relazione alla richiesta fatta dal senatore Conti, prego l'onorevole relatore di dar lettura del testo dell'articolo 18 che dovrebbe essere sostituito.

MERLIN UMBERTO, *relatore*. L'articolo 18 del Testo Unico del 1931 dice così: « I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico debbono darne preavviso almeno tre giorni prima al Questore ». La modificazione sostanziale di questo articolo riguarda soprattutto le riunioni in luogo aperto al pubblico perchè, come i colleghi ricordano, la Costituzione, all'articolo 17, I e II comma, dice così: « I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senza armi.

« Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso ».

Quindi oggi si mette in relazione il nuovo articolo con la Costituzione; si fa obbedire, cioè, la legge di pubblica sicurezza alla Costituzione.

L'ultimo comma dell'articolo 17 della Costituzione dice: « Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica ». L'articolo 18 della legge del 1931, dopo il

capoverso che ho letto, aggiunge: « È considerata pubblica anche una riunione che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata.

« I contravventori sono puniti con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da lire mille a quattromila. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola.

« Il questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione.

« I contravventori al divieto o alle prescrizioni delle Autorità sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire due-mila a quattromila. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola. Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'Autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione.

« Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali ».

Faccio osservare che, come già la mia relazione preannunciava, la Commissione ha approvato in via di massima la relazione, però ha lasciato liberi i singoli commissari di presentare degli emendamenti e noi troviamo, appunto, che ci sono degli emendamenti dell'onorevole Lussu e dell'onorevole Terracini.

GHIDINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHIDINI. Mi limiterò a due osservazioni. Debbo anzitutto dichiarare che non presento emendamenti, anche perchè sono stato colto di sorpresa per quanto riguarda la discussione di questi articoli sostitutivi di altri articoli della legge vigente di Pubblica sicurezza.

Osservo all'onorevole relatore che non c'è nell'articolo 2 proposto dalla Commissione solamente una modificazione diretta a mettere d'accordo il nuovo articolo 18 della legge di Pubblica sicurezza con l'articolo 17 della Costituzione. È giusto farlo, perchè la Costituzione considera solo le riunioni in luogo pubblico e non anche quelle in luogo aperto al pubblico,

per delle ragioni che non ho mai compreso, ma delle quali qui non discuto, inchinandomi al testo della Costituzione. Ma in questo articolo ci sono altri due elementi che meritano, secondo me, la considerazione del Senato. L'articolo sostitutivo dell'articolo 18 del Testo Unico, proposto dalla Commissione, dice così: « I promotori di una riunione in luogo pubblico debbono darne avviso, almeno tre giorni prima, al questore o all'ufficio locale di Pubblica sicurezza; se alla riunione sono convocate persone che provengono da più comuni della stessa provincia, l'avviso deve essere dato al questore almeno cinque giorni prima; se alla riunione sono convocate persone che provengono da comuni appartenenti a più provincie, l'avviso deve essere dato almeno 10 giorni prima ».

Questa disposizione trova poi la sanzione, in caso di violazione, nell'ultima parte dell'articolo che porta la pena anche dell'arresto fino ad un anno. Ora, devo ricordare a me stesso che non solo l'articolo 18 della legge 18 giugno del 1931, che è la legge che andiamo a modificare, ma se ben ricordo anche le precedenti leggi di Pubblica sicurezza non facevano distinzioni consimili per ciò che concerne il preavviso; ma, salvo errore, il termine è sempre stato unico. Credo che sia più ragionevole, perchè quando si fanno convocazioni di pubbliche riunioni non è che ci si diriga agli abitanti di un comune o di un altro o dell'una o dell'altra provincia, ma siccome queste riunioni avvengono in un luogo pubblico, tutti sono invitati e tutti vi possono partecipare. Se noi dovessimo adottare il criterio che è stato adottato dalla Commissione, si perverrebbe a questo inconveniente: che molte volte interverrebbero persone di diversi comuni o di diverse provincie senza che si sia potuto avvisare prima l'autorità di Pubblica sicurezza, ed allora i promotori, gli organizzatori ecc. di queste riunioni cadrebbero facilmente ed innocentemente nelle sanzioni di cui all'ultima parte dell'articolo.

Ecco perchè io mi auguro che il termine sia uno solo, quello cioè dei tre giorni come nella legge del 1931 e del 1889.

La seconda osservazione che faccio si riferisce all'ultimo comma: « A coloro che promuovano, organizzino o dirigano riunioni che abbiano luogo nonostante il divieto o senza l'os-

servanza delle prescrizioni stabilite dall'autorità o vi prendano la parola, può essere applicata, anche congiuntamente all'ammenda prevista dall'articolo 17, la pena dell'arresto fino ad un anno ».

Io credo che la condizione di fatto e di diritto di colui che prende la parola in una pubblica riunione non sia assolutamente assimilabile a quella dei promotori e degli organizzatori e dei dirigenti; perchè mentre i promotori, gli organizzatori ecc. sanno se fu ottemperato agli obblighi di legge, invece l'oratore il più delle volte lo ignora in modo assoluto. Badate che talvolta capita che l'oratore sia chiamato improvvisamente a parlare nella pubblica riunione. In verità sarebbe strano che dovesse prima di parlare assicurarsi che furono rispettate le prescrizioni stabilite dall'autorità di Pubblica sicurezza, e solamente allora parlare.

Queste prescrizioni, e relative sanzioni, si potranno (lo discuterò dopo il Senato) applicare a coloro che organizzano, promuovono e dirigono le riunioni, ma non mai a coloro che semplicemente vi prendono la parola. L'inciso « o vi prendono la parola » deve essere dunque soppresso.

E con questo non ho altro da dire. (*Applausi*).

PRESIDENTE. L'onorevole Lussu ha presentato al secondo comma dell'articolo 2 un emendamento così concepito: aggiungere dopo le parole « i promotori di una riunione in un luogo pubblico debbono darne avviso almeno tre giorni prima al questore o all'ufficio locale », le parole « o agli ufficiali locali di Pubblica sicurezza ».

L'onorevole Lussu ha facoltà di svolgere questo emendamento.

LUSSU. Sono evidenti le ragioni per cui ho presentato questo emendamento aggiuntivo. In molti comuni rurali, anzi in grande parte dei comuni rurali, diverrebbe estremamente difficile poter fare una riunione, se si dovesse darne il preavviso al questore o all'ufficio di Pubblica sicurezza, essendo, sia il questore, sia l'ufficio di Pubblica sicurezza molto lontani da questi comuni. Nei comuni, che io in questo momento ho presenti, occorrono due giorni di viaggio per raggiungere l'ufficio di Pubblica sicurezza. È evidente che, se il preavviso può essere dato agli ufficiali locali di Pubblica

sicurezza, tutto viene semplificato. In questi casi deciderà il sindaco, che è sul posto e che può essere preavvisato di queste riunioni che il più delle volte hanno carattere esclusivamente locale.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Io propongo, in analogia a quanto ha chiesto il senatore Ghidini, di ridurre il termine della comunicazione contenuto nel primo comma dell'articolo 2 ad un solo caso, sopprimendo tutta la casistica che segue; e voglio nell'occasione dichiarare la piena adesione al punto di vista del senatore Ghidini.

D'altra parte, concordo pienamente con la proposta dell'onorevole Lussu di indicare, come competente a ricevere l'avviso, oltre al questore e agli uffici locali di Pubblica sicurezza, quella autorità che rappresenta la Pubblica sicurezza. Essa, come ben sappiamo, è il sindaco nella grande maggioranza dei comuni italiani.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole relatore di esprimere il suo pensiero sugli emendamenti presentati.

MERLIN UMBERTO, *relatore*. Vorrei fare una premessa che servirà anche per tutti gli interventi successivi; non posso dirmi autorizzato ad esprimere il parere della Commissione. Non abbiamo avuto il tempo di sottoporre questi emendamenti alla Commissione. Esprimo quindi un mio parere personale, e cioè che il concetto giustamente formulato dall'onorevole Lussu sia superfluo, perchè quando nel testo della legge sarà detto «ufficio locale di Pubblica sicurezza» si deve necessariamente intendere che nei piccoli comuni l'ufficio locale di pubblica sicurezza è anche il Municipio, è il luogo cioè ove risiede il Sindaco, poichè questi nella quasi totalità dei piccoli comuni (dove non vi è ufficio di Pubblica sicurezza) è ufficiale di Pubblica sicurezza.

Quindi, pur apprezzando la sottile discussione che si è fatta a questo proposito, mi parrebbe che nelle parole della legge il suo concetto sia già espresso e pregherei l'onorevole Lussu di ritirare il suo emendamento.

Per quel che riguarda l'emendamento dell'onorevole Terracini, che è fatto proprio anche dall'onorevole Lussu, e mi pare anche che l'onorevole Ghidini concordi nelle sue osservazioni,

l'articolo 2 della legge, come ho rilevato nella mia relazione, fissa l'obbligo del preavviso per le riunioni in luogo pubblico in 3 giorni prima da darsi ai questori o all'ufficio locale di pubblica sicurezza. Allarga poi i termini prevedendo parecchie ipotesi: se cioè intervengano alla riunione persone che provengano da più comuni della stessa provincia o persone convocate da comuni appartenenti a più provincie. Nella breve discussione che si è fatta alla prima Commissione, nessun commissario ha espresso il suo parere.

Io penso che si potrebbero ridurre alquanto i termini, ma il principio che il termine di preavviso non possa essere uguale per tutte le riunioni, credo che si debba ritenere giusto ed è perciò che, esprimendo questo mio parere personale, mi associo alla proposta del Governo.

Infatti se si convocano i cittadini di una città, per esempio, Roma, è chiaro che l'autorità di Pubblica sicurezza avrà minor bisogno di lunghi termini per provvedere a quegli accorgimenti (richiami di forza pubblica, ecc.) che siano necessari; ma se si convoca tutto il Lazio evidentemente l'autorità di Pubblica sicurezza deve essere preavvertita qualche giorno prima. Quindi io, associandomi eventualmente ad una proposta che tendesse semplicemente a ridurre i termini, credo opportuno di mantenere il concetto espresso nell'articolo governativo, e cioè che i termini sieno diversi secondo i casi che l'articolo stesso prevede.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Prego gli onorevoli colleghi di scusarmi; ma sono obbligato a prendere di nuovo la parola perchè dall'attuale dichiarazione del senatore Merlin apprendo, all'improvviso, che quello che pareva l'altro giorno un accordo, sia pure non definito e non scritto su carta, è invece un aperto disaccordo. Poco fa non mi sono dilungato a parlare, appunto perchè ritenevo senz'altro che il senatore Merlin, facendosi eco di ciò che, in sede di Commissione, tutti avevamo detto, senza precisarlo — ripeto — in carta, venisse qui non già a dichiarare l'accordo con le proposte del Governo, ma l'accordo con le proposte del senatore Ghidini, del senatore Lussu, e di me stesso.

L'altro giorno non un membro della Commissione aveva acceduto al criterio adesso

esposto dal senatore Merlin. Forse già lo nutriva il senatore Merlin nel suo intimo, ma noi non siamo obbligati a conoscere ciò che avviene nel foro interiore, nella coscienza del Presidente della 1^a Commissione!

Il problema è questo: se occorrono termini diversi di preavviso. Ora la stessa legge Crispi dell'89 (e basta il nome di Crispi!), si accontentava di un termine unico, ed era di 24 ore. Oggi, rendendoci conto di alcuni elementi che hanno modificato la vita nostra nazionale, accediamo, pur senza entusiasmo, al criterio di superare Crispi in restrizione, e di abbandonare le 24 ore per giungere — senza mercanteggiare sulle ore — ai 3 giorni, che ci appaiono comunque esagerati, perchè, se è vero che la quantità e la rapidità dei mezzi di comunicazione permette oggi ai comizianti di accorrere più numerosi alle manifestazioni, e quindi di creare più gravi problemi di ordine pubblico, è anche vero che la polizia organizzata dal nostro Ministro dell'interno è ampiamente motorizzata, e assai più di quanto non lo siano le masse popolari.

Ma la diversità dei termini è veramente assurda, egregio senatore Merlin. Lei diceva che se si fa una manifestazione a Roma è una cosa, ma è altra se si fa nell'intero Lazio. Io le pongo più concretamente la questione: a Roma c'è un milione e 200 mila abitanti e la convocazione di una manifestazione può davvero preoccupare il Ministro dell'interno — non perchè vi siano intenzioni di turbare l'ordine pubblico, ma per la semplice affluenza delle masse; certi partiti che organizzano oggi una manifestazione radunano enormi masse — in relazione al milione e 200 mila abitanti. E tuttavia, per una tale manifestazione — pericolosa potenzialmente per l'enorme numero dei convenuti — bastano a tenore del progetto 3 giorni di preavviso. Ma, ad Ariccia o in un altro comune ancora più modesto del Lazio, si farà una manifestazione alla quale possono intervenire gli abitanti di 3 o 4 comuni contermini; ecco che si deve andare a 5 giorni di preavviso! Come se le 5, le 10 o le 20 mila persone che vengono dai 3 o 4 comuni vicini possano porre alla Polizia problemi di maggiore preoccupazione che non il milione e 200 mila abitanti di Roma! Basta la presentazione obiettiva dell'ipotesi, meno immaginosa di quella del senatore Merlin,

per convincersi che in realtà un termine unico di 3 giorni è più che sufficiente.

Il senatore Ghidini ha parlato con parole di schietto buon senso, senza preoccupazioni o « *arrière pensée* ». Egli ha detto che, quando si convoca una manifestazione, non possiamo stabilire da quali comuni debbano e possano venire i comizianti. Non è detto che, se si convoca una manifestazione a Roma, non debba venirvi gente da Viterbo o da Civitavecchia. L'invito alla manifestazione è generale, si rivolge a tutti, e il pubblico non ne è predefinito per atto di nascita o per certificato di residenza. Ogni distinzione è a tale stregua insostenibile.

So fin d'ora che il Ministro dell'interno obietterà che se ci sono manifestazioni per le quali non si attende se non il concorso individuale spontaneo, altre ve ne sono per le quali l'invito è diretto a gruppi organizzati che vengono perchè chiamati, che si sa che vengono, che si vuole che vengano.

Comunque, anche di fronte a questa obiezione rispondo che non può valere una disposizione differenziatrice, perchè il diritto di riunione è diritto del cittadino singolo e non dell'autotreno o del camion che trasporta in modo organizzato gruppi di cittadini. Il diritto è dell'italiano che può liberamente, osservando le leggi, andare là dove si parla dei problemi che l'interessano. A questa stregua non può essere fatta nessuna differenza in rapporto alla lontananza chilometrica delle località o al nome dei comuni nei quali si risiede.

Non voglio più oltre dilungarmi. Ma mi pare chiaro ed evidente che l'articolo proposto rappresenta non uno sforzo di adeguarsi alla norma costituzionale, così come da un anno chiediamo, ma un tentativo di eludere quella norma, rendendo difficile e complicato l'esercizio di un diritto elementare.

Ho voluto aggiungere queste osservazioni perchè, ripeto, mentre pensavo che il senatore Merlin si sarebbe fatto lui stesso interprete di questi miei pensieri, ho dovuto con rammarico sentirlo parlare in difesa di altri, del tutto contrastanti.

MERLIN UMBERTO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN UMBERTO, *relatore*. Io nel merito attendo che parli il Ministro, ma mi picco sempre di esattezza. L'onorevole Terracini è di una sottigliezza straordinaria. In seno alla 1^a Commissione — io sono un avvocato di quelli che non dicono mai bugie . . .

TERRACINI. Non le dirà come avvocato, ma le dice come parlamentare.

MERLIN UMBERTO, *relatore*. Non è vero niente. In seno alla 1^a Commissione, dopo una discussione estenuante su di un'altra legge, si era arrivati alle ore 13, e l'onorevole Terracini lesse i suoi emendamenti.

TERRACINI. Come ho potuto leggere i miei emendamenti, se li ho preparati stamane ?

MERLIN UMBERTO, *relatore*. Insomma ne ha esposto il contenuto. Dei membri della Commissione non ha parlato nessuno, quindi ora se l'onorevole Terracini interpreta il silenzio come adesione, io invece dico che chi tace non dice niente, e perciò, me lo perdoni onorevole Terracini, posso ammettere che egli abbia potuto interpretare il loro silenzio come adesione, ma io l'interpreto invece come stanchezza dei commissari che volevano andar via e che si riservavano l'esame più approfondito dei singoli emendamenti.

VERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONI. Desidero dare la mia adesione all'emendamento proposto dal collega onorevole Lussu, soprattutto per rispondere alla osservazione fatta dal senatore Merlin, il quale ha trovato che, pure essendo fondate le osservazioni del senatore Lussu, sia un eccesso dover inserire in una legge di polizia quello che il senatore Lussu ha chiesto.

Ora, se il senatore Merlin riconosce che in moltissimi comuni d'Italia le funzioni di polizia, ove manchi il commissariato di pubblica sicurezza, sono disimpegnate dal sindaco, trovo che, data la natura della legge, che è una legge di polizia, non sia male abbondare in cautele. Perchè dobbiamo lasciare all'interprete di domani di riandare ai lavori preparatori, quando v'è la possibilità di formulare chiaramente la legge ? E perciò, se è esatto quello che ha detto il senatore Lussu, e se è esatto che il Presidente della Commissione, che è anche relatore, trova che l'emendamento può al più considerarsi un eccesso di cautela, che

pericolo c'è se diciamo esplicitamente nella legge che si deve dare l'avviso all'ufficio locale di Pubblica sicurezza o all'ufficiale locale di Pubblica sicurezza, intendendosi per ufficiale locale l'ufficiale comunale, quando manchi il locale Commissariato di Pubblica sicurezza ? Ecco perchè voterò l'emendamento Lussu.

LUSSU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Debbo dire che se l'onorevole Ministro facesse le stesse dichiarazioni che ha fatto il Presidente della Commissione sarei soddisfatto, perchè nell'interpretazione della legge non ci può essere equivoco.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Siamo d'accordo; è una questione stilistica. Procediamo.

LUSSU. Sulla questione stilistica mi rimetto alla Commissione. Sulla questione principale dei termini dichiaro che non ho presentato emendamenti, perchè mi è stato riferito che la Commissione era perfettamente d'accordo sul termine unico.

Io ho il dovere, perchè lo conosco da moltissimi anni, di dichiarare che il Presidente della 1^a Commissione, onorevole Merlin, merita tutta la nostra deferenza e che la sua lealtà e la sua correttezza, ed aggiungo anche la sua finezza, non sono state mai messe in dubbio. Evidentemente c'è stato qui un equivoco, ma io credo che ci si possa mettere d'accordo. Faccio solo una considerazione; non ne faccio nessuna altra poichè sono già state fatte da altri colleghi. Se noi conserviamo questa differenza di termini, cioè tre, cinque e dieci giorni, può avvenire che per un avvenimento lieto, ma improvviso, si debba convocare una di queste riunioni. Evidentemente non la si potrebbe più convocare se fosse rispettato, per esempio, il termine di dieci giorni imposto a queste riunioni a carattere interprovinciale, per cui la riunione potrebbe avvenire solo dieci giorni dopo l'avvenimento che richiede la riunione immediata. Credo che il Presidente della Commissione e lo stesso Ministro concorderanno su un criterio che ci dà l'opportunità di modificare il testo, fissando in uno solo questi vari termini.

LUCIFERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Voglio fare osservare che su questa materia le questioni sono tre; ed io ne ho sentite discutere due soltanto, mentre mi pare

che proprio la terza sia quella che forse può darci il bandolo della matassa per una soluzione di accordo generale. L'onorevole Lussu ha sollevato la questione dell'ufficiale o dell'ufficio di Pubblica sicurezza.

VERONI. Siamo d'accordo con il Ministro.

LUCIFERO. Non c'è dubbio che l'ufficiale di Pubblica sicurezza esiste anche dove c'è un ufficio. L'onorevole Terracini ha sollevato la questione dei termini, che indubbiamente è una questione interessante, sia dal punto di vista dell'esercizio della libertà, sia dal punto di vista dell'autorità di Pubblica sicurezza, che, intendiamoci bene, non ha tanto la funzione di controllare le riunioni, quanto quella di garantire l'ordine e la sicurezza dei cittadini, se da queste riunioni possano scaturire incidenti. Ma la questione di fondo, che mi pare possa risolvere il problema e che potrebbe essere la base per le altre discussioni, è un'altra. Vorrei, per inciso, fare osservare una cosa: che se noi andiamo, come andiamo (purtroppo io dico dal mio punto di vista) verso un ordinamento regionalistico, la Regione diventa l'unità in cui certi problemi si devono dibattere; e quindi forse sarebbe opportuno unificare il termine delle riunioni interprovinciali e delle inter-regionali, perchè certi problemi saranno discussi su base regionale e non più su base provinciale. E questo, senza pregiudicare la questione dei termini diversi, ma perchè l'unità locale è al di là del comune in un certo senso. La questione di fondo però è un'altra. La legge stabilisce che l'avviso deve essere dato nei due casi, cioè in quello della organizzazione comunale e in quello della organizzazione intercomunale, sia essa provinciale o regionale, ad autorità diverse. Infatti in un caso si parla del questore o dell'ufficio locale di Pubblica sicurezza — ed abbiamo visto che questo ufficio locale di pubblica sicurezza può essere anche l'ufficiale di Pubblica sicurezza — e nell'altro caso si parla del solo questore; il che significa che per queste riunioni di dimensioni più vaste l'avviso non deve essere dato all'autorità locale, ma all'autorità centrale che ha mezzi per provvedere celermente.

MERLIN UMBERTO, *relatore*. Deve essere dato all'ufficio di Pubblica sicurezza del luogo in cui si fa la riunione.

LUCIFERO. No! Il testo proposto dice così: « I promotori di una riunione in luogo

pubblico debbono darne avviso, almeno tre giorni prima, al questore od all'ufficio locale di Pubblica sicurezza »; e questa è una norma; e poi: « se alla riunione sono convocate persone che provengono da più comuni della stessa provincia, l'avviso deve essere dato al questore almeno cinque giorni prima »; e questa è un'altra norma. Quindi non c'è dubbio al riguardo; ecco la questione di fondo. Credo che su queste differenziazioni noi possiamo trovar la base di una intesa. Come si vede, si adiscono due autorità diverse e bene fa la legge a stabilire questa distinzione. Ma ho avuto l'impressione che ai colleghi che hanno discusso questo problema, questa distinzione, che io approvo pienamente, sia sfuggita. Se noi richiamiamo alla nostra attenzione questa giusta distinzione, forse potremo trovare anche un accordo sulla questione dei termini, perchè il fatto che per le riunioni di maggiore importanza e di maggiore solennità — qui l'argomento dell'onorevole Terracini per Roma, cade, perchè il questore di Roma si trova già nel centro di principale importanza — è necessario l'avviso all'autorità centrale, già dà all'autorità centrale un rapido modo per prendere le sue decisioni.

Ho chiesto la parola per richiamare l'attenzione su questa distinzione, distinzione che approvo e trovo saggia e giusta e ci dà la via per trovar l'accordo sui punti sui quali sembra ci sia divergenza.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Sono d'accordo con l'onorevole Lucifero sulla formula concordata. Occorrerebbe, però, stabilire che per certe manifestazioni, che hanno veramente carattere comunale, è sufficiente l'avviso dato all'autorità locale, mentre per quelle di maggiore ampiezza dovrà darsi al questore, ma sempre nello stesso termine di tempo. Questa potrebbe essere la formula di transazione o di accordo. Tuttavia penso che sia bene sottolineare, perchè ne resti traccia (e pertanto il Ministro dell'interno eventualmente possa farne argomento di circolari chiarificatrici) che questa disposizione, così concordata, non dovrà rappresentare poi, nelle mani dell'autorità di polizia, uno strumento in grazia del quale praticamente si renderà impossibile il maggior

numero di riunioni, o a causa del quale debbano poi insorgere sempre incidenti.

Sulla base, infatti, di questa formula schematica, cosa potrebbe avvenire? Potrebbe avvenire che se, ad esempio, nel comune di Peretola si convocherà una manifestazione dandone avviso al sindaco, perchè coloro che ne prendono l'iniziativa penseranno davvero di rivolgersi alla sola popolazione di Peretola, accorrendovi poi invece un gruppo di cittadini di un comune vicino il maresciallo, l'appuntato dei carabinieri, intervenga per dire: « Avevate chiesto il permesso solo al sindaco; e pertanto non possono partecipare alla manifestazione che i soli abitanti di Peretola. Poichè sono invece venuti gli abitanti di un'altra Peretola, sospendo la riunione fino a che non vi siate rivolti al questore ».

E così di fatto nessuna manifestazione sarebbe più possibile. Bisogna che il concetto del carattere locale sia inteso con buonsenso e mi auguro, anzi voglio essere sicuro, che i rappresentanti locali della polizia avranno questo grande buonsenso. In questa attesa si può accettare la formula di transizione proposta dall'onorevole Lucifero.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro dell'interno.

SCELBA, Ministro dell'interno. Per quanto riguarda l'emendamento proposto dall'onorevole Lussu, debbo rilevare che l'onorevole Lussu non ha tenuto presente la vecchia disposizione della legge di Pubblica sicurezza. L'articolo 18 stabiliva l'obbligo di dare l'avviso sempre, in ogni caso, al questore. Noi abbiamo introdotto, con la nuova disposizione, gli uffici locali di Pubblica sicurezza. Se usiamo la dizione « questori e uffici locali di Pubblica sicurezza », e « non ufficiali locali », come vorrebbe l'onorevole Lussu, è per una ragione e una distinzione reale effettiva. Il questore è il capo della Questura di una determinata provincia. Localmente, nei singoli comuni, non vi è sempre l'ufficiale di Pubblica sicurezza, perchè il maresciallo o un brigadiere che comandano la stazione non sono ufficiali di Pubblica sicurezza nel senso come noi intendiamo. Quando non c'è un vero e proprio ufficiale di Pubblica sicurezza, a capo della P. S. vi è il sindaco. Quando diciamo ufficio locale di pubblica sicurezza intendiamo

il complesso del sindaco che è capo della Pubblica sicurezza e dei dipendenti carabinieri o agenti. Quindi siamo perfettamente d'accordo che la innovazione sta proprio in questo; cioè si vuole limitare l'onere dell'avviso alla autorità locale di Pubblica sicurezza, sia essa il sindaco o l'ufficiale di pubblica sicurezza. Perciò non possiamo parlare sempre di un ufficiale di Pubblica sicurezza, nè possiamo parlare sempre di sindaco, perchè in determinati casi il sindaco può essere ufficiale di Pubblica sicurezza e in altri no, e questo a seconda che nel comune esista o no un ufficiale di polizia. Mi pare che questo venga incontro a quelle che sono le esigenze dell'onorevole Lussu; ma per una ragione stilistica, pur concordando con la sostanza, non posso accettare l'emendamento, per quanto si riferisce al termine « ufficiale di pubblica sicurezza ».

L'onorevole Terracini a proposito dei termini dell'avviso ha parlato del 1890, della legge Crispi; ma all'epoca di Crispi le grandi adunate di masse, con centinaia di migliaia di persone a cui abbiamo assistito in questi ultimi tempi — siano i giovani cattolici o i rappresentanti del Partito comunista — non erano neppure lontanamente concepibili. Quando in una grande città, sia pure la Capitale, si concentrano, con i mezzi meccanici di cui si dispone oggi, centinaia di migliaia di persone, lo Stato ha anche il diritto di pensare alla sua sicurezza, perchè la presenza di così ingenti masse di cittadini può costituire un pericolo per la sicurezza e, ad un determinato momento, potrebbe essere anche un pericolo per la stessa libertà del Paese. Per esempio noi abbiamo visto ad un certo momento una massa qualificata di partigiani, improvvisamente, senza che nessuna notizia ne fosse pervenuta in precedenza, sfilare per le vie di Roma. Si disse che fossero 100 mila ed erano certamente di più di quanto non fosse tutta la forza di Pubblica sicurezza presente a Roma.

TERRACINI. Ma non è accaduto nulla!

SCELBA, Ministro dell'interno. Ora quando la situazione reale del diritto di associazione e di organizzazione pubblica assume questo aspetto, io credo che un Governo, che sia consapevole delle proprie responsabilità, non possa non tener conto della nuova situazione. E non c'è da dire che noi siamo al di là

di Crispi, se noi prendiamo provvedimenti che sono dettati dalla necessità delle cose. Ciò valga anche per quanto si riferisce al termine dei dieci giorni, perchè, onorevoli senatori, allorchè si tratta di una grande organizzazione nazionale, se questa organizzazione nazionale è una cosa seria, occorre per essa un certo termine per prepararla. Non si improvvisa una manifestazione di questo genere dieci giorni prima. Per la sua organizzazione occorre molto di più; quindici, venti giorni prima, si mandano le circolari ai rappresentanti delle organizzazioni. E perchè, dal momento che gli organizzatori hanno deliberato questa adunanza, non debbono tempestivamente informarne l'autorità di Pubblica sicurezza?

Il problema è quello di mettere in ogni caso il Governo e l'autorità responsabile della tutela dell'ordine pubblico in condizione di poter fronteggiare una situazione di questo genere, situazione, dico, che non è cervellotica o invenzione dell'autorità di Pubblica sicurezza, ma è una situazione che tutti noi abbiamo sperimentato.

Con questo non si viene a limitare il diritto di associazione, di organizzazione e di riunione pubblica sancito dalla Costituzione, perchè il cittadino può partecipare liberamente a queste manifestazioni. C'è soltanto il problema del preavviso, poichè correlativamente all'esercizio del diritto del cittadino, vi è il diritto degli altri cittadini di non essere turbati nelle loro attività, e a garanzia di questo altro diritto correlativo sta l'autorità dello Stato per garantire il libero svolgimento dell'esercizio dei diritti costituzionali.

Per questo io dico che una distinzione sostanziale tra l'organizzazione locale ed una organizzazione a base provinciale o regionale, soprattutto regionale, o a carattere nazionale, determina la necessità di un termine diverso e quindi anche una necessità di concentrazione di forze di Pubblica sicurezza. Non si creda che l'autorità di Pubblica sicurezza possa sempre intervenire con quella rapidità di cui si parla, perchè il dover concentrare delle forze di Pubblica sicurezza per grandi adunate di massa, non è un problema troppo facile e che si possa risolvere tranquillamente.

Ora, se i dieci giorni sembrano troppi, non ho nessunissima difficoltà a ridurli ad otto.

ma ritengo che per una manifestazione a carattere nazionale — e chiunque ha esperienza di organizzazioni sa perfettamente ciò — non occorrono meno di otto o dieci giorni per organizzarla. Quindi, sul problema del termine io dovrei insistere anche se sono disposto a ridurlo, come ho detto, da dieci ad otto giorni, perchè per noi il problema sta nella miglior tutela dell'esercizio del diritto statutario e non intendiamo portare degli intralci all'esercizio di questo diritto. Quindi non potrei accettare il termine unico per tutte le adunanze; ma faccio notare che le adunanze possono assumere un diverso aspetto: infatti l'adunanza nel comune di Roma, per esempio, è diversa da quella in comuni minori. È vero che a Roma si può fare una adunanza più numerosa che non in altra provincia, ma è anche vero che a Roma vi è un'adeguata forza di Pubblica sicurezza che può intervenire in ogni momento.

Insisterei nella proposta formulata nell'articolo. Tuttavia non avrei difficoltà a ridurre il termine di 10 giorni, per le adunanze a carattere nazionale, a 8 giorni.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Mi pare che l'onorevole Ministro si sia fermato a lungo su quella che è certamente la parte più importante, e cioè sulle manifestazioni a carattere nazionale. Ma vorrei sapere se egli rinuncia al secondo caso, quello delle manifestazioni che interessano più comuni. Se fosse così avremmo fatto già un gran passo innanzi perchè possiamo anche ammettere, per desiderio di accordo, che per le manifestazioni a carattere nazionale, e cioè convocate nazionalmente, ci sia un congruo termine di preavviso ad esempio di 6 giorni invece che di 8. Ma la cosa che ci preoccupa è il termine per le manifestazioni che interessano gli abitanti di più comuni. Questo è il punto dolente; ed io vorrei augurare che il Ministro acceda al criterio che per queste basta il termine normale.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Potrei accettare anche per le manifestazioni a carattere provinciale lo stesso termine di tre giorni. Risultò chiaro però che l'avviso delle manifestazioni a carattere provinciale deve essere dato al titolare dell'ufficio di pubblica sicurezza della Provincia o del posto dove la manifesta-

zione ha luogo. Questo è importante, perchè possono sorgere degli equivoci. Il testo della legge è chiaro; ma ciò è a maggior tutela della possibilità di intervenire delle autorità.

TERRACINI. Dire «a carattere provinciale» significa che appaia chiaro che la manifestazione interessa la provincia?

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Se si organizzano delle manifestazioni della Federterra per tutta la provincia, è chiaro che ciò è diverso dal fatto che venga dato avviso in un dato comune che un oratore parlerà, nel qual caso nessuno potrà impedire a dei cittadini di altri comuni di intervenire ad ascoltarlo. Ciò è diverso da una manifestazione organizzata di rappresentanza.

PRESIDENTE. Invito il senatore Ghidini ad esprimere la sua opinione in proposito.

GHIDINI. Io posso accedere al temperamento proposto dal senatore Terracini, e cioè che sia fissato il termine maggiore solo per quanto riguarda le riunioni a carattere nazionale. Per il resto potrà esserci un termine unico.

PRESIDENTE. Domando al senatore Lussu se insiste nel suo emendamento al 1° comma dell'articolo 2.

LUSSU. Non insisto.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Aderisco alla proposta di un termine unico per le riunioni a carattere locale e provinciale e di un termine diverso per le riunioni a carattere nazionale.

GAVA. Propongo la dizione «interregionale».

TONELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONELLO. Desidero esprimere il mio dissenso su questa determinazione territoriale. Se in un comune si indice una riunione, è difficile sapere a priori se gli individui che intervengono alla riunione siano del paese, se siano parrocchiani, o di un altro paese.

Questo di impegnare coloro che indicano il conizio a sapere se quelli che assisteranno a tale comizio sono di un paese o di un altro, è un assurdo.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Onorevole Tonello, lei parte da un equivoco, perchè l'articolo è chiaro: «I promotori di una riunione

in luogo pubblico debbono darne avviso, almeno tre giorni prima, al questore o all'ufficio locale di pubblica sicurezza; se alla riunione sono convocate persone che provengono da più comuni della stessa provincia...»; dunque è il promotore della riunione che convoca i cittadini, e non sono essi singolarmente a partecipare. Ma se il cittadino partecipa liberamente ad una riunione non è per questo che gli si dovrebbe impedire il diritto di libera circolazione. Per esempio, se a Roma c'è un comizio pubblico, qualsiasi cittadino può venire a Roma e può partecipare al comizio: i promotori non saranno puniti per questo fatto. È la convocazione che bisogna tener presente: cosa che è ben diversa.

MERLIN UMBERTO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN UMBERTO, *relatore*. La formulazione che spero incontri il consenso generale è la seguente, concordata con il Ministro dell'interno: «I promotori di una riunione in luogo pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al questore o all'ufficio locale di pubblica sicurezza; se alla riunione sono convocate persone che provengano da più comuni della stessa provincia, l'avviso deve essere dato al questore; se alla riunione sono convocate persone che provengano da comuni appartenenti a più provincie, l'avviso deve essere dato almeno otto giorni prima al questore del luogo ove si tiene la riunione».

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Per quel che riguarda la formulazione del primo periodo, mi pare sarebbe forse meglio fosse redatto in questi termini: «I promotori di una riunione in luogo pubblico devono darne avviso almeno tre giorni prima all'ufficio locale di Pubblica sicurezza o al questore della provincia, se alla riunione sono convocati cittadini di tutta la provincia». Mi pare questa una pura modificazione formale che alleggerisce la frase.

Ma per quel che riguarda la seconda parte, mi pare che si siano cambiate non solo le parole, ma il concetto. Il Ministro poco fa — ed io ero d'accordo con lui — parlava di riunioni a carattere nazionale, mentre ora si parla di riunioni fra più provincie; così si restringe un

po' troppo. È dunque sufficiente che Modena e Parma decidano tra di loro di organizzare una riunione, perchè noi l'assumiamo come a carattere nazionale? Con tutto il rispetto che ho per le due provincie, esse non rappresentano davvero l'intera nazione, nè alla stregua storica, nè alla stregua della pubblica sicurezza.

Proporrei dunque di aggiungere le parole: « Se la riunione è indetta nazionalmente, il termine di preavviso ecc. ecc. ». Per quanto riguarda questo termine lo propongo in sei giorni. Si potrebbe se mai dire che, quando si tratti di manifestazioni a carattere interprovinciale, l'avviso sia dato ai Questori di tutte le provincie interessate.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Non posso accettare la proposta. Qui in sostanza si discute del termine e dell'avviso da dare alla Pubblica sicurezza, non si discute della libertà di fare la riunione; e non riesco a capire, perchè facendo solo l'adunanza di due provincie alla quale poi convergano anche decine di migliaia di persone, di questa riunione non si debba dare tempestivamente avviso al questore del luogo dove si svolge la riunione, e perchè si debba dire « a carattere nazionale ». Se dovessimo adoperare questo termine non so come faremmo a stabilire il carattere nazionale!

PASTORE. Dimodochè se si fa una manifestazione a Parma, è proibito a quelli di Modena di parteciparvi.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Ma mente affatto, ci possono andare benissimo. Gli organizzatori formalmente possono convocare tutti i cittadini.

LUSSU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Ho l'impressione che sulla questione si sia raggiunto l'accordo e dichiaro con sorpresa e con letizia che in questo momento l'onorevole Ministro dell'interno si sforza per arrivare all'accordo. L'accordo mi pare raggiunto. Si tratta di curare la dizione e di approvare l'articolo all'unanimità.

PASTORE. Però se la Democrazia cristiana fa un treno speciale, nessuno dice niente; se lo facciamo noi, ce lo proibiscono!

PRESIDENTE. Prego la Commissione di dar lettura del testo concordato.

GAVA. Il testo concordato sarebbe questo: « I promotori di una riunione in luogo pubblico debbono darne avviso almeno tre giorni prima all'ufficio locale di Pubblica sicurezza o al questore se alla riunione sono convocate persone che provengono da più comuni della stessa provincia. Se alla riunione sono convocate persone che provengono da comuni appartenenti a più provincie l'avviso deve essere dato almeno otto giorni prima al questore della provincia ove si tiene la riunione ».

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Aderisco alla formulazione, salvo il termine. Propongo però di annullare due parole che o sono ripetizione di un concetto già espresso o lo modificano, e cioè là dove dice: « Se alla riunione sono convocate persone che provengono », si può in sostituzione dire: « se alla riunione sono convocati i cittadini di tutta la provincia ». Infatti, quale è il soggetto di tutta questa nostra discussione e di queste norme? Non coloro che vanno al comizio o alla manifestazione, ma coloro che la convocano. Noi dobbiamo dunque tener sempre presente chi essi convocano, e non di dove provengono i convocati. Pertanto mi sembra che occorre sottolineare il termine « convocati » e lasciare cadere quello di « provengono », che, ripeto, se non è una aggiunta che modifica, è una ripetizione che può creare degli equivoci.

GAVA. Si può dire solo: se si convocano cittadini di più comuni della stessa provincia. Anche se si convocano novanta comuni su cento della provincia, l'avviso deve essere dato al questore.

TERRACINI. Non si pensa ai novanta comuni su cento, ma può essere che si pensi a cinque comuni su cento.

GAVA. Si tratta di dare un avviso, come ha detto il Ministro, non già di chiedere il permesso per la riunione. Con la modifica da me proposta, si può accettare il testo più corretto che indica l'onorevole Terracini.

TERRACINI. Questa è una modifica che lei ha aggiunto in questo momento. È un suo emendamento personale.

GAVA. Il testo era: « Da più comuni della stessa provincia ».

TERRACINI. Questo testo era caduto. Lei lo rifà suo; ma si tratta allora di un suo emendamento, che non coinvolge il consenso della Commissione.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Proporrei questo testo sostitutivo dell'articolo 2:

« I promotori di una riunione in luogo pubblico debbono darne avviso, almeno tre giorni prima, all'ufficio locale di Pubblica sicurezza, se alla riunione sono convocati cittadini di più comuni della stessa provincia; l'avviso deve essere dato nello stesso termine al questore se alla riunione sono convocati cittadini di comuni appartenenti a più provincie; l'avviso deve essere dato almeno 8 giorni prima al questore della provincia nella quale ha luogo la riunione ».

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Volevo informarla, onorevole Presidente, che noi siamo d'accordo con il testo che è stato letto dall'onorevole Ministro, riservandoci solo di chiedere la votazione sul numero dei giorni necessari al preavviso per le manifestazioni a carattere pluriprovinciale.

PASTORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE. Sono dolente di non essere d'accordo con quanto ha detto il mio amico Terracini. Faccio osservare questo. C'è per esempio in una città uno sciopero; lo si proclama il mattino; dove si riuniscono gli operai? Essi non hanno a disposizione nè un teatro, nè un cinematografo, e quindi praticamente gli operai scioperano, e non hanno la possibilità di riunirsi prima dei tre giorni. Altro esempio: avviene in un qualsiasi comune uno sciopero di braccianti, dove si riuniscono questi braccianti? Devono aspettare tre giorni per poter fare il comizio in cui essi parleranno del loro sciopero. Quindi praticamente questa è la soppressione del diritto di riunione nei casi in cui le masse operaie e contadine ne hanno il maggior bisogno, cioè nei casi in cui esse si mettono in sciopero. Naturalmente questo non interessa agli agrari ed agli industriali, perchè essi si riuniscono in pochissimi ed i locali per fare la riunione li trovano sempre. Ma per gli operai e per i contadini ciò significa che quando essi sono in battaglia per la difesa dei loro interessi, non hanno la possibilità di riunirsi.

Questa è la conclusione a cui arriviamo con questo testo. Quindi io propongo semplicemente questo: si aggiungano le parole: « salvo casi di urgenza », in modo da lasciare all'autorità di Pubblica sicurezza la possibilità di riconoscere che, ad un dato momento, c'è un bisogno notevole per una massa di lavoratori di riunirsi, e quindi di darle la possibilità di riunirsi.

MERLIN UMBERTO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN UMBERTO, *relatore*. Io credo di poter rispondere all'onorevole Pastore che egli dimentica l'articolo 17 della Costituzione. Noi dobbiamo obbedire alla Costituzione. Ora, siccome l'onorevole Terracini è stato autorevole Presidente della Costituente, egli ricordava benissimo il testo dell'articolo, il quale dice così: « Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica ».

PASTORE. Sì; ma basta un'ora di preavviso.

MERLIN UMBERTO, *relatore*. Un'ora è uno scherzo. Prego quindi l'onorevole Pastore di non insistere, anche perchè abbiamo trovato finalmente l'accordo.

GAVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVA. Vorrei fare osservare all'onorevole Pastore che vi è il terzo comma dell'articolo 2 il quale dispone così: « Qualora la riunione abbia luogo senza che sia stato dato preavviso o nonostante il divieto o senza osservare le prescrizioni stabilite dalla autorità, può esserne ordinato lo scioglimento ». Il che viene incontro a quelle esigenze obiettive, che potessero sorgere appunto dagli scioperi ed è dato alla discrezionalità — ed in questo caso la discrezionalità deve essere riconosciuta — della autorità di Pubblica sicurezza di sceverare caso da caso, abbreviando anche i termini per la riunione; e quindi anche il diritto delle riunioni urgenti, provenienti da sciopero, in questa maniera è garantito.

PASTORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE. Prima di tutto che cosa significa questo terzo comma dell'articolo 2? Significa che il diritto di riunione per le classi operaie

e contadine, nei momenti in cui esse ne hanno bisogno, è devoluto all'arbitrio della autorità di Pubblica sicurezza; quindi per prima cosa non è un diritto. Ora io ho molto rispetto per l'autorità di Pubblica sicurezza, perchè la conosco molto bene; ma non credo affatto che sia giusto di lasciare al suo arbitrio il diritto di riunione per i cittadini lavoratori nei momenti in cui essi ne hanno più bisogno.

In secondo luogo, il fatto che la riunione non sia sciolta non significa che non si possa procedere contro i promotori della riunione stessa. Quindi può darsi benissimo che l'autorità di Pubblica sicurezza magari chiuda un occhio sulla riunione, perchè dispone di tre carabinieri soltanto e ci sono mille braccianti in sciopero e non è prudente provocare un conflitto, salvo poi denunciare i promotori e farli condannare per la violazione dell'articolo 2. Ritengo invece che si debba dire esplicitamente che l'autorità di Pubblica sicurezza, in caso di urgenza, ha la facoltà di permettere la riunione.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Formulerei io una proposta di emendamento aggiuntivo che andrebbe incontro alle esigenze fatte presenti dal senatore Pastore. Questa formula aggiuntiva suonerebbe così: « L'autorità, in caso di urgenza, può concedere deroga ai termini ».

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Per venire incontro alle esigenze espresse dall'onorevole Pastore — perchè non è nella nostra intenzione impedire il diritto di riunione in luogo pubblico — io direi che per le riunioni comunali, in caso di urgenza, il termine di tre giorni possa essere anche ridotto dall'autorità di Pubblica sicurezza a richiesta dei promotori della riunione, sempre che l'autorità di Pubblica sicurezza ritenga che si possa fare una manifestazione. Salvo la precisione della formulazione, il concetto è espresso così: « Quando si tratti di riunioni comunali (limitate cioè a cittadini dello stesso Comune) e per ragioni di urgenza, l'autorità di Pubblica sicurezza può, a richiesta del promotore, abbreviare il termine ».

TERRACINI. A nome del mio gruppo concordo con la dizione dell'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Allora il primo comma dell'articolo 2° suonerebbe così: « I promotori di una riunione in luogo pubblico debbono darne avviso, almeno tre giorni prima, all'ufficio locale di Pubblica sicurezza; se alla riunione sono convocati cittadini di più Comuni della stessa provincia, l'avviso deve essere dato nello stesso termine al questore ».

Quando si tratti di riunioni limitate al Comune e per ragioni di urgenza, l'autorità di Pubblica sicurezza può, a richiesta dei promotori, abbreviare i termini. Se alla riunione sono convocati cittadini di Comuni appartenenti a più provincie, l'avviso deve esser dato almeno otto giorni prima al questore della provincia nella quale ha luogo la riunione ».

Questa sarebbe la dizione complessiva del primo comma. Lo pongo ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Dice il secondo comma:

« Con provvedimento motivato, da notificare a chi ha dato il preavviso, il questore od il dirigente dell'ufficio locale di Pubblica sicurezza può, per motivi di sicurezza o di incolumità pubblica, vietare la riunione o prescrivere modalità di tempo o di luogo per la sua attuazione ».

A questo comma è stato presentato un emendamento dal senatore Lussu, che consiste nell'inserire dopo le parole « da notificare a chi ha dato il preavviso » le altre « nelle 24 ore da questo ».

Emendamento sostanzialmente identico ha presentato il senatore Terracini, il quale ha suggerito di inserire dopo le parole « da notificare » le altre « entro 24 ore dal ricevimento dell'avviso ».

Ha facoltà di parlare il senatore Lussu, per illustrare il suo emendamento.

LUSSU. Il mio emendamento propone che l'eventuale divieto della riunione sia emanato entro le ventiquattro ore dal provvedimento stesso; cioè mi preoccupo che se non c'è un termine stabilito, possa verificarsi anche il caso, sia pure eccezionalmente, di un funzionario che tiri alle lunghe e comunichi il divieto

all'ultimo momento pregiudicando così gli atti preparatori della riunione.

È chiaro invece che, stabilendo un termine preciso, si garantisce l'autorità di Pubblica sicurezza, e nel medesimo tempo la possibilità di organizzare la riunione. Perchè se c'è la certezza che la riunione non si potrà fare, bisogna conoscerlo in tempo.

MERLIN UMBERTO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN UMBERTO, *relatore*. Posso apprezzare le ragioni esposte dall'onorevole Lussu, ma ho ragione di aver fiducia nei funzionari di Pubblica sicurezza nel senso che essi quando ritengano di proibire la manifestazione, saranno i primi a farsi solleciti e a comunicare il divieto nel minimo termine: un'ora, due ore, tre ore, dopo che hanno ricevuto la domanda. Non credo che sia possibile fissare il limite che l'onorevole Lussu vuole, perchè l'autorità di Pubblica sicurezza può trovarsi di fronte a ragioni urgenti di necessità che la costringano ad arrivare anche all'ultimo momento per la proibizione. Quindi prego il collega Lussu di non insistere, perchè mi pare che il suo desiderio sia già soddisfatto nella naturale diligenza che i funzionari metteranno in questo servizio. Il limite successivo che l'onorevole Lussu vorrebbe proporre, potrebbe essere di danno all'ordine pubblico.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Avevo presentato un emendamento dello stesso tenore di quello dell'onorevole Lussu. Io vorrei far presente all'egregio collega Merlin che se si trattasse di affidarsi sempre alla diligenza altrui, sia pure a quella dell'autorità di Pubblica sicurezza, potremmo chiudere la porta del Senato e andarcene a casa. Le leggi si fanno appunto perchè in uno Stato ben ordinato non ci si può affidare alla diligenza di nessuno. Si devono invece stabilire delle norme. E questa di cui parliamo mi pare una norma essenziale. Infatti, se io ho il preavviso di una manifestazione e non ho in tempo debito la comunicazione della proibizione, io sono pienamente autorizzato ad organizzare la mia manifestazione e metterò in movimento il relativo meccanismo. Ma se poi dovessi fermarlo all'improvviso, quando,

non dirò all'ultima ora, ma all'ultimo giorno, mi giungesse un divieto, come potrei essere ritenuto responsabile di ciò che potrebbe succedere? Anche se non fossero cose spaventose, sarebbero tuttavia tali da preoccupare l'autorità di Pubblica sicurezza. Il dire al funzionario di polizia che entro 24 ore egli deve rispondermi non è novità, ma riproduce una disposizione scritta in moltissime altre leggi. Pertanto, associandomi all'emendamento del senatore Lussu, prego il Senato e il Ministro di voler rendersi conto della validità delle argomentazioni con cui lo sostengo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Gava.

GAVA. Ci sono gli inconvenienti che ha denunciato l'onorevole Terracini, ma è nella regola della vita che degli inconvenienti accadano sempre quando ci siano delle azioni da intraprendere. Le leggi sono fatte per ciò che comunemente accade, ma sono fatte anche per prevedere dei casi eccezionali, specialmente in materia di sicurezza pubblica e di difesa dello Stato. Ora, se sono apprezzabili gli inconvenienti che potrebbero accadere a seguito di un divieto giunto troppo tardi, l'onorevole Terracini non vorrà negare che inconvenienti maggiori potrebbero accadere qualora, sopraggiungendo delle ragioni improvvise e non conosciute prima dall'autorità di Pubblica sicurezza, le quali dovessero consigliare e comandare la proibizione di una riunione, l'autorità di Pubblica sicurezza non fosse più in grado, per la preclusione di un termine, di legalmente proibire quella riunione. Quanto alle responsabilità che potrebbero gravare sui promotori, i promotori stessi, ricevuto l'ordine dalla Pubblica sicurezza, avranno l'obbligo giuridico e morale di evitare la riunione e in tal modo, anche se la riunione dovesse effettuarsi al di fuori e al di là della loro responsabilità, essi sarebbero indenni da qualsiasi responsabilità di fronte all'Autorità giudiziaria. Mi pare che, per le ragioni di preminenza che l'ordine pubblico deve avere, non possa impedirsi all'autorità di Pubblica sicurezza di impartire l'ordine che una riunione non abbia luogo anche se le ragioni del divieto si manifestino improvvisamente, e all'ultimo momento.

TERRACINI. Ciò vuol dire preminenza data ai funzionari di Pubblica sicurezza. Invece

anche essi, come cittadini, debbono osservare le norme di legge.

LUSSU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. L'onorevole Gava ha affacciato la ipotesi che avvenga un fatto grave, tale per cui l'autorità di Pubblica sicurezza ritenga doveroso vietare la riunione. Siamo d'accordo; ma questo fatto grave può avvenire anche dopo che il provvedimento di autorizzazione della riunione è stato dato. Quindi non è un argomento che ci possa convincere della inutilità dell'emendamento. Questo emendamento ha solo lo scopo di prevenire l'eventualità di un arbitrio, e di arbitri, egregi colleghi, da parte dell'autorità di Pubblica sicurezza, ne abbiamo visti anche troppi. Il legislatore non deve mai escludere che vi possa essere un funzionario che per temperamento o per educazione possa commettere degli arbitri. Contro questi arbitri la legge deve fissare delle norme. Siamo perfettamente nell'ambito del rispetto delle autorità e del rispetto, nel medesimo tempo, dei cittadini.

TERRACINI. Termini di osservanza ai funzionari di Pubblica sicurezza ed anche alla Magistratura, che sta assai più in alto, sono contenuti in tutte le leggi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'interno.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Desidero fare una osservazione preliminare. Dobbiamo tener conto, esaminando questa legge ed approvando le modifiche, che siamo in un regime democratico e che l'azione del Governo è sotto il controllo del Parlamento e dell'opinione pubblica. Non possiamo estendere la diffidenza come se fossimo di fronte ad un regime di dittatura o se stessimo per arrivare ad un regime di dittatura. Finchè ci sarà democrazia, queste disposizioni saranno interpretate secondo lo spirito di un regime democratico. Se venisse una dittatura non basterebbe neppure il termine di 24 ore per tutelare la libertà dei cittadini. (*Interruzione dell'onorevole Terracini*).

Chiedere che entro 24 ore dalla domanda, l'autorità di Pubblica sicurezza risponda, non è possibile. Anche per adunanze a carattere provinciale è necessario un preavviso di almeno tre giorni, e l'autorità deve valutare di che genere sia questa adunanza. Chiedere che

la risposta sia data dopo 24 ore dalla domanda, è eccessivo. Avrei capito che il termine di 24 ore fosse riferito al giorno anteriore alla riunione.

Secondo punto: teniamo presente che si tratta solo di riunione in luogo pubblico e che la disposizione non riguarda la riunione di teatri, cinema, eccetera.

PASTORE. Non ci sono teatri e cinema a disposizione.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Basta un piccolo recinto con quattro sbarre perchè la riunione possa non più definirsi in luogo pubblico. Come dicevo la riunione può essere vietata in luogo pubblico solo per motivi di sicurezza o per motivi di sanità pubblica. Ma i motivi si possono manifestare alla vigilia, al momento in cui deve tenersi la riunione. Qualche volta la informazione perviene all'autorità di Pubblica sicurezza pochi momenti prima, come è avvenuto recentemente in un caso ove sono intervenuto io stesso a sospendere una manifestazione. Essa era stata convocata per una determinata finalità, mentre per informazioni pervenute all'autorità di Pubblica sicurezza da tutte le parti, risultò che aveva un altro scopo; si proponeva di turbare l'ordine pubblico, e premere sulla Magistratura a favore di Graziani. I deputati che si sono sentiti lesi dal divieto sono intervenuti alla Camera, hanno fatto una interrogazione ed il Governo ha risposto; e sotto l'egida del Parlamento noi risponderemo sempre del comportamento dell'autorità di Pubblica sicurezza. Si capisce che questo limite deve essere un limite ragionevole, e non determinato dal capriccio e dall'arbitrio dell'autorità di Pubblica sicurezza, perchè l'autorità di Pubblica sicurezza non si prende mai il gusto all'ultimo momento di vietare una manifestazione senza una determinata ragione e non si può pensare all'autorità di Pubblica sicurezza sotto la veste di fomentatrice di disordini, non si può pensare che l'autorità agisca con questi criteri. Per questi motivi non posso accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Lussu.

PRESIDENTE. Mi sono pervenuti i seguenti emendamenti sostitutivi del senatore Berlinguer: « all'articolo 2, secondo capoverso, sostituire le parole « per motivi » con le parole « per comprovati motivi » ecc. e poi, alla

fine del comma, aggiungere le parole: « in relazione ai predetti motivi ».

L'onorevole Berlinguer ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

BERLINGUER. Suppongo che qualche collega dell'altra parte e forse lo stesso onorevole Ministro possano obiettarmi che questi miei emendamenti, che hanno carattere aggiuntivo, si debbano considerare superflui. Mi rendo anche conto dell'importanza della discussione su questa parziale riforma di alcune norme del testo di Pubblica sicurezza e che chiarimenti che possono essere dati in questa sede avranno anche un significato ai fini interpretativi. Ma osservo soprattutto che il mio emendamento nella sua prima parte riproduce l'articolo 17 della Costituzione e vuole precisare che la motivazione, cui fa parola il secondo comma di questo articolo, debba essere ampia e completa perchè non accada in avvenire, che, per vietare riunioni, si adotti una semplice formula fissa e generica; « per motivi di sicurezza » oppure « per motivi di incolumità pubblica ». Noi vogliamo, invece, che questi motivi siano precisati e vorremmo che fossero anche comprovati, come la Costituzione esige, chè se invece di adottare la parola « comprovati », si vorrà adottare la parola « specifici », non avrò nessuna difficoltà ad accettare anche questa formula purchè il concetto risulti chiaro.

Quanto poi alle ultime parole che io desidererei fossero aggiunte alla fine del comma, mi pare che esse siano già implicite nella dizione dell'articolo. Tuttavia è bene richiamare l'attenzione sulla necessità, da parte di quel funzionario il quale voglia vietare una riunione, che egli abbia solo facoltà di vietarla in relazione e a quei comprovati o specifici motivi di cui io ho parlato e, sempre in relazione agli stessi motivi, abbia facoltà di prescrivere modalità di tempo e luogo per l'attuazione della riunione.

Può darsi che, intervenendo chiarimenti da parte della Commissione e da parte dell'onorevole Ministro, io possa anche indurmi a rinunciare a questo emendamento, purchè di questi chiarimenti si tenga conto domani nell'interpretazione della norma.

MERLIN UMBERTO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN UMBERTO, *relatore*. Io credo che più opportunamente l'onorevole Berlinguer avrebbe potuto trasportare questo emendamento e la relativa discussione agli emendamenti dell'onorevole Lussu e dell'onorevole Terracini, i quali propongono — e ne discuteremo — una specie di giudizio di appello contro il provvedimento di diniego dell'autorità di Pubblica sicurezza. Senza anticipare il mio pensiero su questi emendamenti, io dico però che non è possibile venire incontro al desiderio dell'onorevole Berlinguer. Chi deve apprezzare le ragioni di sicurezza e di incolumità pubblica? Evidentemente l'autorità che è preposta a questo delicatissimo ed importante servizio. Se noi ammettiamo che l'autorità di Pubblica sicurezza, possa avere un controllo, cioè una discussione con gli interessati, non la finiremo più.

TERRACINI. C'è la Magistratura. L'autorità di Pubblica sicurezza non è mica insindacabile!

MERLIN Umberto, *relatore*. Permetta, onorevole Terracini, vorrei che lei fosse in un'altra posizione per vedere se ragionerebbe nello stesso modo.

TERRACINI. Quando ci sarò lo vedremo.

MERLIN UMBERTO, *relatore*. Appunto vorrei che foste voi a dover disporre del servizio di Pubblica sicurezza. Dunque io esprimo il mio parere; e cioè sono contrario ai due emendamenti dell'onorevole Berlinguer, perchè non è possibile assolutamente sindacare questi motivi, e deve essere lasciato alla discrezione ed alla responsabilità dell'autorità, che è preposta alla Pubblica sicurezza, di stabilire se ricorrano o no i motivi di sicurezza e di incolumità pubblica.

TERRACINI. Lei dimentica un articolo della Costituzione, che chiama proprio invece a rispondere, quindi ad essere sindacati, tutti i funzionari dello Stato per ciò che fanno.

GAVA. Quando ci sia un illecito civile o penale, non in materia discrezionale.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Mi pare che gli emendamenti dell'onorevole Berlinguer non possono essere accettati per la parte che si

riferisce ai « comprovati motivi » per la spiegazione datane. « Comprovati » vuol dire nel pensiero dell'onorevole Berlinguer mettere a disposizione una prova per l'autorità giudiziaria, che dovrebbe accertare l'esistenza di questa prova. Ma poichè siamo nel campo dell'amministrazione e della discrezionalità amministrativa, noi siamo contrari alla possibilità della confusione dei poteri che si avrebbe se l'autorità giudiziaria potesse sindacare sulla discrezionalità amministrativa; « motivato » per noi significa che l'operato di un funzionario non è sindacabile da altra autorità che non sia l'autorità a lui superiore, e cioè da parte del Ministro responsabile o del capo dell'amministrazione, e dall'autorità in sede politica, cioè dal Parlamento che esercita il controllo sul modo come i poteri dello Stato vengono esercitati. La discrezionalità amministrativa non ammette che vi sia la possibilità di fornire una prova verso un'autorità estranea.

BERLINGUER. Si potrebbe dire invece che fosse « specifico ».

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Sarebbe lo stesso. Non mettiamo parole inutili: o si commette un arbitrio e un abuso, e questo arbitrio o abuso sarà rilevato nella sede competente, cioè a dire dalle autorità superiori preposte al funzionario che ha compiuto questo abuso o nella sede del Parlamento, che, ripeto, esercita il suo controllo sul funzionamento dei pubblici poteri. Non possiamo creare confusione. Comunque siamo nel campo della pubblica sicurezza, debbo escludere che si possa dire che nel momento in cui si concede o no un'autorizzazione ad un pubblico comizio, si possa erigere a giudice un'autorità diversa da quella locale che è responsabile della tutela dell'ordine pubblico e alla quale neppure il Ministro può dire di consentire ad una manifestazione, se l'autorità locale afferma di non poter garantire l'ordine pubblico con i mezzi a sua disposizione.

Il Ministro non può fare una cosa che è rimessa alla discrezione dell'autorità locale nell'esercizio di un potere affidatole dalla legge, e non dall'arbitrio di chicchessia.

La legge prescrive espressamente che il divieto può essere emesso solo per motivi di sicurezza e di incolumità pubblica. Il funzionario che sa che il divieto può essere fatto

solo per questi motivi non ne può trovare altri. poichè altrimenti cadrebbe in quell'arbitrio che è suscettibile di giudizio da parte dell'autorità a lui superiore o del Parlamento.

TERRACINI. Faccio solo presente che quel sindacato della Magistratura sull'autorità di Pubblica sicurezza è stato introdotto dal Ministro stesso nella legge già in applicazione per la pubbliche affissioni. Noi non abbiamo fatto dunque che accettare un insegnamento datoci dal Ministro, onorevole Scelba.

BERLINGUER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Mantengo il mio emendamento, onorevole Presidente, e mi permetto di contestare, oltre che per le ragioni a cui ha accennato il collega Terracini, anche per altre ragioni di assoluta evidenza, il concetto dell'onorevole Ministro secondo il quale i poteri della Pubblica sicurezza, anche in materia amministrativa, dovrebbero essere incontrollabili. Mi pare che basti enunciare questo principio, perchè tutto il nostro sistema giuridico e costituzionale insorga contro un potere incontrollabile come quello che l'onorevole Ministro...

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Incontrollabile nell'ambito della discrezionalità, non in senso assoluto.

BERLINGUER. Anche in senso discrezionale, che non può esser arbitrario! Io però avevo anche espresso un'altra esigenza, direi quasi un altro desiderio, che era questo: che, almeno in sede di interpretazione, che può essere data anche dai lavori parlamentari, l'onorevole Ministro ci spiegasse che cosa egli intendeva per provvedimento motivato, cioè se egli intendeva che provvedimento motivato e sufficientemente motivato sia quello che si riferisce in modo assolutamente generico alla formula fissa: « per motivi di sicurezza o d'incolumità pubblica », o se intendeva invece richiamare, in sede di discussione di questa norma in Parlamento, l'attenzione degli organi di Pubblica sicurezza, affinchè questa parola « motivato » sia intesa in diverso senso, e cioè che essi debbono enunciare i particolari motivi del divieto e non ricorrere a formule fisse e prive di precisazione.

Io spero che almeno questo chiarimento l'onorevole Ministro darà, perchè altrimenti noi ricadremmo nel vero arbitrio che renderebbe lecito a qualunque funzionario di Pubblica sicurezza di limitarsi a firmare un decreto a stampa dove sia impressa questa formula, senza neanche riferirsi al caso specifico secondo il quale, a suo criterio, sia pure discrezionale, egli vieti la riunione.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Lussu se, dopo quanto ha dichiarato il Ministro, egli intende mantenere il suo emendamento.

LUSSU. Lo mantengo.

L'emendamento dell'onorevole Lussu tende ad inserire l'inciso « entro 24 ore » dopo le parole « con provvedimento motivato, da notificare a chi ha dato il preavviso . . . ».

CONTI. Domando di parlare per una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. La mia dichiarazione di voto è un po', direi, fuori dei limiti segnati dall'emendamento che è stato presentato; è sullo spirito del disegno di legge. Io desidero manifestare questo pensiero: che noi dobbiamo mirare — anche perchè la Costituzione ci ha messo su questa strada — alla fine dei sistemi di polizia che sono stati adottati nel passato. Noi siamo di fronte ad una polizia che funziona con ispirazioni che non sono le ispirazioni democratiche: questa è una realtà assoluta.

Quando il Ministro ha detto che noi abbiamo riconquistata la libertà, io ho detto: levi quel « ri », perchè noi non abbiamo riconquistato niente, perchè la libertà nel nostro Paese — intesa come deve intendersi — non l'abbiamo mai goduta, perchè non l'avèvamo mai conquistata. A noi fu concessa la licenza dei superiori e, in certi periodi, c'è stato chi la licenza ha revocata, chi ne ha tolta una parte. Quando si parla della libertà giolittiana, noi possiamo ammettere che Giolitti abbia avuto tanta intelligenza da capire che bisognava allentare la catenella, tanta chiarezza da intendere che bisognava lasciare a questo popolo un po' di libertà. Noi dobbiamo mirare veramente alla conquista della libertà, di modo che venga un giorno in cui i cittadini sentiranno di poter agire senza tanti vincoli, senza minuziose prescrizioni. Quel giorno la legge di

Pubblica sicurezza dovrà non contenere più norme restrittive, ma norme tutelatrici della libertà. Allora ci sarà una riunione? Si manderanno due reggimenti di carabinieri non per limitare il diritto di riunione, ma per garantire la riunione contro ogni ombra di violazione di questa libertà da parte di chicchessia. Questo è il nostro punto di vista.

Però onorevoli colleghi, parliamo con tutta franchezza, e dalla franchezza deriviamo il nostro atteggiamento. Noi siamo in un momento politico, in un momento di movimenti sociali, in un momento, diciamo pure, storico, carico di eventi. Se io potessi un giorno — e molte volte l'ho detto anche a qualcuno degli autorevoli amici della parte comunista — sapere che il Partito comunista si è deciso a mettersi su una linea riformistica per arrivare sia pure al comunismo abbandonando totalmente il metodo insurrezionale, io direi: ma non facciamo più leggi di pubblica sicurezza! Sì, onorevoli colleghi, perchè qui nella nostra democrazia, con metodo democratico potrebbero discutersi, potrebbero elaborarsi tutte le riforme che, per la prevalenza eventuale di pensieri comunisti, dovrebbero e potrebbero essere attuate.

Disgraziatamente siamo di fronte ad un diverso atteggiamento e la vita del nostro Paese è oggi quella di un Paese nel quale le moltitudini — io non dirò mai « le masse » — i lavoratori liberati dalle catene del passato si sono gettati in un movimento caotico, disordinato, e qualche volta preoccupante, perchè è il movimento degli uomini che debbono conquistare un avvenire, ma che non sanno misurare i tempi, i modi e le possibilità. C'è una esaltazione che è comprensibile, che comprendiamo e sentiamo profondamente, perchè solidali, ma che dobbiamo cercare di contenere nelle forme della democrazia.

Ora, gli articoli che andiamo esaminando debbono farci pensare, poichè abbiamo un personale di pubblica sicurezza che è quello che è: alcuni elementi sono borbonici, altri non sanno neppure essere borbonici, e, sono invece, degli imbecilli che dicono: io non mi prendo davvero responsabilità, facciamo come vogliono. Imperano su tutti i residui della polizia fascista.

Che fare? Accettiamo un po' certe regole che possono essere forse sufficienti a metterci sulla buona strada, rimettiamoci al buon senso, e speriamo nello sviluppo del sentimento di libertà e di democrazia che può veramente portarci domani a un risultato.

E allora, relativamente alla disposizione che si sta discutendo, ragioniamo così: se sapessimo che quel tale sciopero è uno sciopero economico, che si tratta del dare e dell'avere, del miglioramento delle condizioni di quei lavoratori, senza deroghe e senza sconfinamenti, se sapessimo che quello è il fine, diremmo: va bene, facciamo pure le riunioni che vogliono e dove vogliono! Si tratta di dispute intorno ad interessi, e qualche volta per la difesa delle famiglie dalla fame e dalla miseria.

Ma noi sappiamo che si fanno tante riunioni che non hanno questo scopo, si fanno movimenti grandiosi. Domani la storia li considererà come i movimenti che la Provvidenza ha voluto per il bene dell'umanità, non discuto — io sono per tutti gli svolgimenti della civiltà, e se quella sarà la civiltà di un giorno futuro, che si ritiene superiore, lo sia — ma noi viviamo il tempo nostro e dobbiamo renderci conto delle attuali condizioni, e per mettere i nostri funzionari di pubblica sicurezza nella condizione di agire non bisogna legarli con disposizioni e con parolette.

Onorevole Scelba, io ho proposto un'interrogazione per sapere che cosa abbiano fatto i Ministri dell'interno, della giustizia, e della difesa per la rieducazione dei funzionari di pubblica sicurezza e dei carabinieri. Facciamo in modo che la rieducazione derivi anche dalla responsabilità che l'articolo proposto attribuisce ai funzionari; siano responsabili. C'è una domanda di riunione? Siano essi i giudici, perchè devono rispondere del loro operato. Essi devono finalmente sapere che non si passerà sopra all'arbitrio, alla prepotenza e alla violazione della legge e dello spirito della legge, che deve essere lo spirito degli uomini liberi, i quali vogliono che la libertà divenga una pianta prosperosa nel nostro Paese. Io voterò quella disposizione senza emendamenti, onorevoli colleghi, e credo di servire così la mia coscienza e le idee che professo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'emendamento pre-

sentato dal senatore Lussu, chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e contro prova, non è approvato).

Segue l'emendamento del senatore Berlinguer.

BERLINGUER. Mantengo il mio emendamento, anche perchè l'onorevole Ministro non ha neppure accolto il mio invito a dare qualche precisazione sulla prima parte del comma e, cioè, che cosa intende per «motivazione».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'interno.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Pregherei che il Regolamento venisse osservato e parlassero prima il relatore, i presentatori degli emendamenti, e poi il Ministro. Se, dopo che ha parlato il Ministro, un senatore ritiene di presentare nuovi argomenti, il Ministro è obbligato a rispondere un'altra volta, con grave perdita di tempo. Rispondendo al senatore Berlinguer dico che noi non possiamo precisare in una forma giuridica i termini della motivazione, perchè, siccome siamo nel campo della discrezionalità amministrativa del funzionario, che ha la responsabilità, spetta solo a lui di valutare, con riferimento alla situazione locale, se il motivo è sufficiente o no.

BERLINGUER. È una discrezionalità che deve essere motivata.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. . . Non si può creare una casistica o una norma direttiva generale. In un determinato comune si può pensare che alla tutela dell'ordine pubblico basti la forza presente, in un altro no. Il funzionario ha il dovere di dire il motivo, e basta. L'autorità valuterà dopo.

Dicevo, non possiamo creare una casistica; ma è chiaro, onorevole Berlinguer, che in un regime di democrazia l'azione degli organi dello Stato si svolge sotto il controllo dell'opinione pubblica, della stampa, dei capi dell'amministrazione responsabile, perchè un Ministro sovraintende alla sua amministrazione e vigila sull'attività concreta dei propri dipendenti sotto il controllo del Parlamento. È chiaro che un funzionario che vive in questa atmosfera non può operare come in regime di arbitrio, in regime fascista, e deve tener conto che il suo potere non può esercitarlo comprimendo le libertà della Costituzione, ma deve esercitarlo a tutela dei diritti sanciti dalla

Costituzione, tra i quali è però quello che da una manifestazione di piazza non deve essere turbata la libertà e la sicurezza degli altri cittadini.

GHIDINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHIDINI. La mia è una dichiarazione di carattere strettamente personale. Dell'emendamento Berlinguer non approvo il punto dove si chiede una motivazione « comprovata », perchè, secondo me, la parola motivazione è sufficiente da sola, dovendo naturalmente essere sorretta da prove. Appoggio però l'emendamento Berlinguer in quanto richiede la motivazione specifica. Desidero anzitutto ricordare al Senato che questa esigenza non è nuova nella nostra legislazione, anzi è sovente imposta: per esempio, quando si impugna un provvedimento dell'Autorità giudiziaria bisogna farlo adducendo motivi specifici. La ragione è chiara. Anzitutto bisogna evitare la genericità. Siamo d'accordo che bisogna contemperare il diritto del popolo a riunirsi liberamente nei comizi, con le esigenze della sicurezza e dell'incolumità pubblica. Però se la motivazione del divieto è generica, senza cioè che siano adottati motivi specifici, è molto facile che dietro a questa genericità si appiatti l'arbitrio del funzionario. L'onorevole Scelba ha ammonito il Senato a considerare la Pubblica sicurezza nuova o rinnovata con occhio diverso dal passato. Io sono perfettamente d'accordo con lui. Però non lo posso dimenticare completamente questo passato e debbo sospettare che ci sia ancora qualcuno che, rimpiangendo metodi che dovrebbero essere definitivamente tramontati, commetta un atto arbitrario.

Di fronte a questa possibilità credo che noi dobbiamo essere ancora diffidenti, perchè la diffidenza è la manifestazione vigile e intelligente della prudenza. Se sarà necessaria una motivazione specifica, il pubblico ufficiale, prima di prendere un provvedimento lesivo di un diritto fondamentale del cittadino qual'è il diritto alla libertà di riunione, troverà una remora in questa specificazione di motivi. Se al pubblico ufficiale bastasse dire genericamente che interdice la pubblica riunione per ragioni « di incolumità e di pubblica sicurezza »,

allora potrebbe fare quello che vuole ed il cittadino che voleva legittimamente la riunione sarebbe gabbato senza nemmeno la possibilità di protestare. Vi è poi una ragione ulteriore che, secondo me, dovrebbe accomunare tutti nel voto favorevole all'emendamento Berlinguer, ed è questa. L'articolo 28 della Costituzione dice: « I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative degli atti compiuti in violazione di diritti ». Dunque tutti i diritti privati e pubblici sono consacrati in questa prima parte dedicata dalla Costituzione ai diritti di libertà. Ora noi non abbiamo scritto la Costituzione perchè rimanga lettera morta, vogliamo invece che la Costituzione venga applicata; pertanto domandiamo che in virtù dell'applicazione di questo articolo 28 i funzionari debbano rispondere almeno disciplinariamente. Sia pure che gli atti amministrativi non siano sindacabili nel merito che dalla stessa Autorità amministrativa, ma mi accontento che siano sindacati almeno da questa Autorità.

Come facciamo a chiedere che disciplinariamente siano puniti i funzionari che hanno violato i diritti fondamentali del cittadino, se non sappiamo per quale ragione abbiano agito? Il saperlo è assolutamente indispensabile, perchè qualunque procedimento sarà proponibile in quanto si conoscano le ragioni per cui il provvedimento arbitrario è stato preso. Concludendo, non vi è, onorevole Ministro, nello emendamento del senatore Berlinguer nulla che intacchi il buon nome o il prestigio della Pubblica sicurezza. È una garanzia che noi vogliamo conservare contro tutti, impersonalmente. Con ciò, ripeto, non rechiamo offesa di sorta alla Pubblica sicurezza, ma vogliamo solo rendere omaggio a questo grande diritto fondamentale del popolo italiano che è il diritto di riunione; diritto che abbiamo voluto consacrare, non a vuoto, nella nostra Costituzione. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tonello.

TONELLO. Dopo la chiara e perfetta esposizione dell'amico e collega Ghidini io rinuncio alla parola.

BERLINGUER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Accetto, pur di ottenere il consenso dell'Assemblea, il suggerimento del collega Ghidini di sostituire la parola « comprovati », che è quella dell'articolo 7 della Costituzione, con la parola « specifici ».

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento al 2° comma dell'articolo 2 presentato dall'onorevole Berlinguer con questa modifica: in luogo della parola « comprovati motivi » vanno poste le parole « specifici motivi ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova non è approvato).

Metto ora in votazione il secondo comma dell'articolo 2 nel testo ministeriale, di cui do ancora una volta lettura:

« Con provvedimento motivato, da notificare a chi ha dato il preavviso, il questore od il dirigente dell'Ufficio locale di pubblica sicurezza può, per motivi di sicurezza o di incolumità pubblica, vietare la riunione o prescrivere modalità di tempo o di luogo per la sua attuazione ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Prima di passare al terzo comma di questo articolo, ricordo al Senato che vi è un emendamento aggiuntivo presentato dall'onorevole Terracini, così concepito:

« Osservata che sia la norma precedente e dove non intervenga la proibizione di cui al comma successivo, più nessun impedimento può essere comunque frapposto al libero concorso dei cittadini alla riunione, qualunque sia la località da cui provengono ».

Il senatore Terracini ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

TERRACINI. Poche parole, onorevoli colleghi. Io mi riferisco all'esperienza, purtroppo, quasi quotidiana, di molti di noi, e credo anche di molti colleghi degli altri banchi. Si tratta del problema dell'affluenza di cittadini che non risiedono nella località sui luoghi in cui vengono indette le manifestazioni.

È successo a me personalmente, or sono pochi giorni, a Carpi, dove ero stato a par-

lare in una manifestazione legalmente convocata, di vedere migliaia e migliaia di persone, che affluivano nella città per partecipare alla manifestazione, fermate sulle strade di accesso dalla forza di Pubblica sicurezza, giunta appositamente da Modena, e rinviate senza discussione alle località dalle quali provenivano.

Capisco che con questa nuova disposizione un tale arbitrio non dovrebbe essere più possibile. Ma, richiamandomi a quanto il senatore Conti e il senatore Ghidini hanno detto poco fa, cioè ai larghi residui di una mentalità antidemocratica, dura a vincere, in molti funzionari di Pubblica sicurezza, riterrei non inopportuno che in questo testo si specificasse per l'appunto che, una volta che non è stata data proibizione alla manifestazione opportunamente preavvisata, non vi sono più motivi per impedire al cittadino di affluire al luogo della manifestazione. A questo scopo risponde il mio emendamento aggiuntivo.

PRESIDENTE. Invito il senatore Merlin a esprimere il parere della Commissione.

MERLIN UMBERTO, *relatore*. Dichiaro che il mio parere è che questa aggiunta è perfettamente pleonastica e inutile. Osservata che sia la norma precedente, la aggiunta che, ove non intervenga la proibizione, nessun altro impedimento vi possa essere, è inutile; le autorità o ubbidiranno alla norma o non ubbidiranno, ed allora commetteranno un reato di cui dovranno rispondere.

TERRACINI. Il delitto lo commetteranno i cittadini che non obbediscano alla ingiunzione di un carabiniere che dica loro di tornare indietro; e sappiamo che quegli infelici, se non ne avranno qualche conseguenza fisica, saranno denunciati per rifiuto di obbedienza.

MERLIN UMBERTO, *relatore*. Credo che una volta approvata questa legge — e ciò ne dimostra l'estrema urgenza — vi sarà anche un nuovo spirito con cui i funzionari applicheranno la legge di Pubblica sicurezza. (*Interruzioni dalla sinistra*).

Il mio parere è che la disposizione sia perfettamente inutile perchè, se ammettete che da parte dei funzionari della Pubblica sicurezza o dell'arma dei carabinieri ci sia questo malizioso proposito, che, nonostante il permesso, nonostante l'avviso, nonostante che i comitati abbiano ubbidito a tutte le disposizioni

di legge e nonostante che sia stata data l'auto-rizzazione, ancora si frappongono degli ostacoli, tanto vale non mettere niente nella legge, perchè disubbidiranno lo stesso.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. La proposta dell'onorevole Terracini non è che una conseguenza logica della disposizione. Egli vorrebbe affermato nell'articolo ciò che risulta dalla disposizione approvata. Ora, il legislatore non fa affermazioni perfettamente inutili. Mettere nel testo che, una volta che l'autorità di Pubblica sicurezza ha autorizzato la riunione, un cittadino non può essere disturbato, cioè ha il diritto di partecipare alla riunione stessa, mi pare una cosa assolutamente superflua. Nella sostanza, siamo d'accordo, è così; ma il contenuto di questo emendamento sorge dalla disposizione che stiamo approvando. L'aggiunta è, come ha detto l'onorevole Merlin, un pleonaso: non aggiunge nulla alla legge; si inserirebbe nella legge qualcosa di inutile e non mi pare che il legislatore debba mettere nella legge delle disposizioni inutili.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Terracini se insiste nel suo emendamento.

TERRACINI. Io vorrei augurarmi che in qualche maniera tutti i funzionari di polizia fossero messi a conoscenza delle dichiarazioni fatte in questo momento dal Ministro. In questo caso rinuncerei. Il Ministro, suppongo, darà istruzioni adeguate, votata che sia la legge, ai suoi dipendenti. Lo prego vivamente di segnare, nel foglio che emanerà, anche quanto in questo momento egli ci ha esposto. Con questa assicurazione posso rinunciare alla votazione formale della proposta.

PRESIDENTE. Do lettura del terzo comma dell'articolo 2:

« Qualora la riunione abbia luogo senza che sia stato dato preavviso o nonostante il divieto o senza osservare le prescrizioni stabilite dall'autorità, può esserne ordinato lo scioglimento ».

A questo comma sono stati poi presentati alcuni emendamenti. Il primo emendamento

aggiuntivo è dell'onorevole Terracini, che propone di inserire dopo il terzo comma le seguenti parole: « Contro la proibizione si dà facoltà di ricorso al Procuratore della Repubblica e al Pretore del mandamento, i quali devono decidere entro 24 ore ».

Il secondo emendamento aggiuntivo è stato presentato dall'onorevole Lussu, ed è così formulato: « Contro il provvedimento motivato che ha impedito la riunione, l'interessato può ricorrere al tribunale competente per territorio che decide in Camera di Consiglio ».

Se la motivazione risulta infondata, il pubblico ufficiale che ha emanato il provvedimento è punito con l'arresto fino a tre mesi ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Terracini per illustrare il suo emendamento.

TERRACINI. Anche per questa proposta aggiuntiva dirò poche parole. Io ho ripreso questo comma pari pari dalla legge sulle pubbliche affissioni già in applicazione, così come fu proposta a suo tempo dal Ministro onorevole Scelba, perchè mi pare che siano altrettanto degne della massima protezione le manifestazioni di pensiero che si realizzano nelle pubbliche riunioni, come quelle che si realizzano con le pubbliche affissioni. E poichè è stato riconosciuto il diritto di ricorrere, a proposito dell'affissione, contro una proibizione dell'autorità di Pubblica sicurezza, al Procuratore della Repubblica, io propongo che egualmente si riconosca il diritto di ricorrere al Procuratore della Repubblica o al Pretore del mandamento contro la proibizione di una manifestazione disposta dalla rispettiva autorità di Pubblica sicurezza. Le ragioni fondatissime, che hanno suggerito all'onorevole Ministro Scelba di inserire questa clausola in altra legge, valgono anche per la mia proposta, e pertanto non ripeterò ora ciò che l'onorevole Scelba così autorevolmente disse, a suo tempo, in seno al Consiglio dei Ministri.

LUSSU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. L'emendamento da me proposto è affine a quello presentato dall'onorevole Terracini, ma nell'ultima parte contempla anche una penalità. Se l'onorevole Presidente ritiene che debba discuterlo, a questo punto, posso farlo.

Evidentemente — e qui desidererei che il collega onorevole Conti assistesse a questa mia argomentazione — qui si tratta di garantire l'autorità di Pubblica sicurezza nell'esercizio delle sue funzioni, senza di che non potrebbe fare niente, ma anche il cittadino, ossia i diritti del cittadino consacrati nella Carta della Repubblica.

Ora, mentre la legge che noi discutiamo, proposta dal Ministro dell'interno, commina — e fa bene — contro coloro, che, malgrado il divieto, organizzassero, continuassero ad organizzare, e poi effettuassero riunioni arbitrariamente, delle pene, è troppo giusto che il cittadino sia garantito anche dalla possibilità che il funzionario sia punito, nell'eventualità che il suo divieto risulti assolutamente arbitrario, perchè altrimenti sarebbe stata compiuta una azione illegale. Se il cittadino va colpito, a maggior ragione deve essere colpito il funzionario di Pubblica sicurezza. Qui non è in giuoco l'autorità di Pubblica sicurezza, ma la stessa autorità dello Stato, della Repubblica. Un funzionario che commetta un atto illegale è maggiormente colpevole — è lo è immensamente di più nel fondo morale — che non il cittadino che commette un atto illegale, perchè il funzionario rappresenta l'autorità dello Stato e commette l'atto illegale nell'esercizio delle sue funzioni. Quindi dobbiamo ritenere responsabile penalmente. Se così non fosse, pare a me che sarebbe cosa molto grave.

Tengo anche a rilevare che è contemplato nel mio emendamento che contro il provvedimento motivato si possa ricorrere al tribunale competente. Io intendo con questo di dire che anche quando la riunione è stata resa impossibile, possa essere presentato ricorso contro il provvedimento dell'autorità di Pubblica sicurezza, di modo che non si fa tanto riferimento alla possibilità che la riunione arbitrariamente proibita avvenga, ma alla possibilità che l'arbitrarietà sia condannata.

MERLIN UMBERTO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN UMBERTO, *relatore*. Per quanto riguarda il confronto che il senatore Terracini ha fatto con altre disposizioni di una leggina, che proprio il Ministro Scelba ha fatto approvare mentre ero anch'io al Governo, rispon-

derà il Ministro Scelba. Se debbo esprimere il mio parere, la materia è totalmente diversa, e mentre nel caso di quella leggina si comprende che l'Autorità giudiziaria possa rapidamente dire se un determinato manifesto debba essere pubblicato o no, io dico invece che è molto diverso il caso che dobbiamo oggi decidere. Qui, sia con l'emendamento del senatore Terracini, che vuole dare la competenza a giudicare di questa delicata materia al Procuratore della Repubblica o al Pretore, sia con l'emendamento del senatore Lussu (che darebbe forse qualche maggiore garanzia) che vorrebbe dare la competenza al Tribunale, entrambi gli emendamenti vogliono portare a giudicare di un provvedimento, che riguarda la sicurezza e l'incolumità pubblica, l'Autorità giudiziaria, la quale non ha, nè la competenza specifica su questa materia, nè i mezzi per giudicare se vi siano o no le condizioni per assicurare la sicurezza pubblica.

TERRACINI. Non c'è nessun magistrato che protesti contro questa affermazione?

MERLIN UMBERTO, *relatore*. Per cui voi vorreste trasferire ad una autorità incompetente, che non ha alcun elemento per decidere, una funzione delicata e specifica, come quella che ci preoccupa in questo momento.

È evidente, perciò, che non possono essere accettati i due emendamenti i quali, ispirandosi sia pure a nobilissimi sentimenti tendenti a dare un diritto di appello, non verrebbero che a complicare le cose, perchè si arriverebbe all'assurdo che, quando l'Autorità giudiziaria invocata fosse andata in contrario avviso dell'autorità di Pubblica sicurezza, chi garantirebbe l'ordine pubblico?

TERRACINI. La Pubblica sicurezza deve inchinarsi alla Magistratura.

MERLIN UMBERTO, *relatore*. La Pubblica sicurezza, la quale preventivamente, se ha emesso il divieto, ha giudicato di non avere i mezzi per assicurare l'ordine pubblico. L'autorità giudiziaria verrebbe a dirle: tu devi ugualmente dare il permesso. È una contraddizione questa sufficiente per capire che non è possibile trasferire la competenza specifica e delicata ad una autorità diversa da quella che la deve eseguire.

TERRACINI. Non cambierà mai in nulla il sistema di polizia, l'abbiamo capito!

SPALLINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPALLINO. Sono sorpreso che maestri della Costituzione abbiano potuto fare un emendamento del genere di quello proposto. In sostanza si vorrebbe punire anche in base a norme penali un funzionario di Pubblica sicurezza, che, nel fare uso di un suo potere discrezionale, eventualmente sbagliasse, in assoluta buona fede.

Se un qualsiasi maresciallo dei carabinieri ritiene di non aver carabinieri sufficienti, di non avere la forza sufficiente per la tutela dell'ordine pubblico, e per qualsiasi motivo, suo, soggettivo, ritiene di non dover prendere quel provvedimento, che è discrezionale per lui, voi lo volete denunciare e far punire penalmente? È stato citato qui l'articolo 28 della Costituzione. Io non ho mai saputo che per un provvedimento discrezionale uno possa rispondere anche penalmente, come di un reato. L'articolo 28 della Costituzione dice che i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione dei diritti. Ora, se amministrativamente in via disciplinare un qualsiasi maresciallo o guardia di Pubblica sicurezza che sbaglia può essere denunciato ai propri superiori, non si può dire che sia altrettanto lecito farlo rispondere penalmente. Si è parlato di motivi fondati e non fondati; certamente, il pubblico funzionario un motivo, nel prendere il provvedimento, lo addurrà, e se egli ha abusato di questa facoltà che è, ripetesi, discrezionale, dovrà essere punito amministrativamente e disciplinarmente dai suoi superiori, che sono gli unici organi competenti a giudicare della giustizia, o meno, del provvedimento.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Onorevoli colleghi, sono stato chiamato in causa. Scusatemi! Un piccolo ritorno al già fatto. Poco fa, per dimostrare come le votazioni che si fanno qui in realtà presuppongono spesso la « non conoscenza » della Costituzione, mi affidai, a proposito di quella proposta del « motivato » e del « non motivato », alla memoria. Ho rammarico, poichè essa mi

ha ingannato, o meglio non sorretto a sufficienza. Non ho infatti detto che l'articolo 17 della Costituzione, a proposito della proibizione delle pubbliche riunioni, dice proprio « per comprovati motivi », impiega cioè il termine proposto dall'onorevole Berlinguer, e che voi avete seppellito con una vostra votazione; la quale, per intanto, è anticostituzionale. Egregio collega Spallino, io non ho veramente capito le sue argomentazioni. Se l'articolo 28 dice che questi funzionari sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, ciò vuol dire che essi non devono rispondere solo ai loro superiori, che sarebbe la via amministrativa, ma eventualmente anche in via penale, se sanzioni penali venissero disposte. Ma è evidente che se il Parlamento della Repubblica metodicamente rifiuterà di stabilire sanzioni penali per i funzionari, dipendenti dello Stato eccetera, costoro non risponderanno mai penalmente. Ma se noi entriamo invece nell'ordine di idee, che era dei costituenti, che occorra anche stabilire sanzioni penali per queste mancanze, è chiaro che quando la legge ci sarà costoro risponderanno. Cosa chiediamo noi in questo momento? Che, a garanzia di un principio fondamentale della libertà di riunione, si faccia una simile legge. Voi la rifiutate? Ed allora chi incorrerà in colpa non ne risponderà. Ma non venite ad oppormi, come argomento contrario al principio, ciò che non sarebbe altro che una concreta applicazione del principio che noi proponiamo in questo momento!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'interno.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Ci sono due questioni, e gli emendamenti dell'onorevole Lussu e dell'onorevole Terracini si differenziano sostanzialmente.

L'onorevole Terracini intende portare un sindacato dell'Autorità giudiziaria, prima che la riunione si abbia, sul divieto dell'autorità di Pubblica sicurezza a tenere il comizio. L'onorevole Lussu intende affermare una responsabilità dell'autorità di Pubblica sicurezza, anche di carattere penale, per il divieto ingiusto.

Per quanto concerne l'emendamento dell'onorevole Lussu, è chiaro che non possiamo accettarlo, perchè c'è una norma di carattere generale sulla responsabilità di tutti i funzio-

nari dello Stato nell'esercizio del loro potere; non possiamo stabilire una sanzione di carattere penale per punire una attività che rientra nel campo discrezionale del funzionario di Pubblica sicurezza.

Per quanto si riferisce al sindacato proposto dall'onorevole Terracini, dirò subito che basta vedere le modalità che concernono il permesso per capire che questo sindacato è impossibile. Abbiamo stabilito che l'autorità di Pubblica sicurezza può anche ridurre il termine previsto di tre giorni, e in questo caso non potrebbe più ammettersi un sindacato per mancanza di tempo. Ma a parte questo, onorevole Terracini, il paragone con il permesso per i manifesti non regge in nessuna maniera, perchè in quel caso c'è la prova documentata di ciò che può costituire eventualmente turbamento dell'ordine pubblico. Il magistrato si trova a dover valutare un documento prima che ne sia permessa l'affissione. Ma in occasione di una manifestazione, quel che conta è l'impressione soggettiva del funzionario di Pubblica sicurezza, perchè è lui il responsabile dell'ordine pubblico. Vorrei vedere quale procuratore potrebbe dire ad un funzionario: non prevedo che ci sia turbamento dell'ordine pubblico, e quindi il comizio deve essere autorizzato. E se succede una sparatoria chi andrà a tutelare l'ordine pubblico, il Procuratore della Repubblica? Come possiamo sul serio — a parte l'errore di impostazione e la confusione dei poteri — portare l'Autorità giudiziaria a sindacare in campo amministrativo in una questione così delicata, come quella del mantenimento dell'ordine pubblico? Appunto perchè il compito della tutela dell'ordine pubblico spetta all'autorità di Pubblica sicurezza, non può essere un potere estraneo a dire se la Pubblica sicurezza può o no garantire l'ordine pubblico, perchè altrimenti si creerebbe una corresponsabilità del Procuratore della Repubblica, che con la sua decisione ha stabilito che la riunione possa aver luogo, sulle conseguenze che da questa riunione possano venire.

Inoltre, come dicevo prima, l'autorità di Pubblica sicurezza può all'ultimo momento vietare la riunione se, per una improvvisa circostanza, ha visto diminuito il numero delle forze di polizia e non si sente perciò in grado

di tutelare l'ordine. Come farà il Procuratore della Repubblica ad intervenire ed a giudicare se dieci carabinieri sono sufficienti o ce ne vogliono cinquanta per mantenere l'ordine pubblico?

Ripeto che è assolutamente diverso il caso dei manifesti; circa l'ordine pubblico non possiamo creare la confusione e la corresponsabilità di un'autorità che opera in un altro settore e che rappresenta un potere autonomo. Non possiamo portare l'Autorità giudiziaria ad interferire nel campo dell'attività di Pubblica sicurezza e decidere praticamente, perchè non si tratta tanto di valutare un documento, quanto di decidere su un'azione e sulle sue conseguenze. Eppoi la riunione così autorizzata sotto la responsabilità di chi si svolgerebbe, forse sotto la responsabilità del Procuratore della Repubblica? Onorevole Terracini, mi pare che non si possano accettare questi criteri; dobbiamo lasciare all'autorità di Pubblica sicurezza, che è la responsabile istituzionalmente della tutela dell'ordine pubblico, di decidere se una riunione si possa o no tenere, salvo poi a motivare il provvedimento. Nella motivazione abbiamo la possibilità del sindacato che può essere esercitato dal capo dell'amministrazione e dal Parlamento. Chiedo pertanto che i due emendamenti siano respinti.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo del senatore Terracini. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova non è approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento del senatore Lussu. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova non è approvato).

Vi è ora, sempre al terzo comma dell'art. 2, un altro emendamento del senatore Terracini, che propone di inserire dopo le parole « o senza osservare le prescrizioni » le altre « di cui al comma secondo del presente articolo ».

Ha facoltà di parlare il senatore Terracini per illustrare il suo emendamento.

TERRACINI. Nel mio emendamento propongo di dire: « senza l'osservanza delle prescrizioni di cui al comma secondo del presente articolo ». Perchè deve essere ben chiaro che le sole prescrizioni che l'autorità di Pubblica sicurezza può dare sono quelle indicate al secondo comma, e cioè in relazione al tempo e

al luogo. Occorre che non avvenga, più ciò che avvenne nella manifestazione alla quale partecipai recentemente a Carpi, della quale ho già parlato, ove il commissario di Pubblica sicurezza locale aveva mandato una intera pagina dattilografata nella quale erano previsti i gesti, le musiche, le parole, il contenuto dei cartelli e così via. Tutte disposizioni che, votata questa legge, l'autorità di Pubblica sicurezza non potrà più pretendere di dare.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Ministro dell'interno e alla Commissione se sono d'accordo.

MERLIN UMBERTO, relatore. Dichiaro di essere d'accordo.

SCELBA, Ministro dell'interno. Non ho difficoltà di accettare l'emendamento proposto, per quanto sorga un problema che era, d'altronde, previsto e che regoleremo a parte.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il terzo comma con l'emendamento presentato dall'onorevole Terracini, già accettato dalla Commissione e dal Ministro. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora al quarto ed ultimo comma dell'articolo 2 di cui do lettura:

« A coloro che promuovano, organizzino o dirigano riunioni che abbiano luogo nonostante il divieto o senza l'osservanza delle prescrizioni stabilite dall'autorità o vi prendano la parola può essere applicata, anche congiuntamente all'ammenda prevista dall'articolo 17, la pena dell'arresto fino ad un anno ».

A questo comma sono stati presentati i seguenti emendamenti: dall'onorevole Terracini: sostituire alle parole « la pena dell'arresto fino ad un anno » le parole « la pena dell'arresto fino a sei mesi »; dal senatore Lussu, sostituire alle parole: « La pena dell'arresto fino ad un anno » le parole: « La pena dell'arresto fino a tre mesi »; ed infine un emendamento dell'onorevole Terracini del seguente tenore: sopprimere le parole « organizzino o dirigano » e le parole « e vi prendano la parola ».

MERLIN UMBERTO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN UMBERTO, relatore. Per abbreviare la discussione, siccome il collega Terracini ed il collega Lussu hanno presentato due

emendamenti parzialmente sostitutivi, di cui quello dell'onorevole Terracini tende a ridurre la pena dell'arresto a sei mesi e quello dell'onorevole Lussu a tre mesi, io dichiaro, a nome della Commissione, di accettare l'emendamento dell'onorevole Terracini; cioè accetto la dizione: « la pena dell'arresto fino a sei mesi ». Faccio però osservare che, siccome la pena dell'arresto secondo il codice penale comincia da cinque giorni, c'è in tal modo una certa latitudine di pena per cui anche il collega Lussu potrebbe accettare l'emendamento dell'onorevole Terracini.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. C'è un secondo emendamento da me proposto a questo ultimo comma, e si riferisce alla possibilità che la sanzione si applichi soltanto ai promotori della riunione e non agli organizzatori, ai dirigenti o a coloro che vi prendano la parola. Il collega senatore Ghidini all'inizio di questa discussione ha parlato ampiamente e saggiamente a questo proposito. Il soggetto di tutto questo articolo sono i promotori; ed io propongo che la sanzione si riferisca ancora e soltanto ai promotori, perchè tutte le altre persone messe in causa non sono tenute nè legalmente, nè in forma privata a sapere se il promotore abbia adempiuto, o meno, a tutti gli atti necessari per tener legalmente la riunione.

MERLIN UMBERTO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN UMBERTO, relatore. La Commissione accetta — e se poi il senatore Terracini ci rimprovera ancora, vuol dire che è un uomo irricoscente (*ilarità*) — anche l'emendamento per quel che riguarda « coloro che prendano la parola » nella riunione. Per quello che riguarda le parole « promuovano, organizzino o dirigano », per me queste sono tre parole che in fondo esprimono concetti molto vicini, perchè chi promuove, organizza e anche dirige.

Per poter raggiungere l'accordo leviamo le parole « o vi prendano la parola » e portiamo l'arresto fino a 6 mesi. Sul resto lasciamo come è nel testo.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Guardiamo al fatto concreto: o si tratta di parole, che si riflettono sulla stessa persona, ed allora è inutile aggravare quest'ultima di tanto vocabolario. O si tratta di tre categorie diverse di persone, ed allora chiedo come si procederà alla loro distinzione ed identificazione. Facile sarebbe per i promotori, perchè essi si sono recati a chiedere l'autorizzazione; ma chi identifica coloro che hanno preso la direzione della riunione o che l'hanno organizzata? Praticamente ciò vorrebbe dire che colpiti saranno tutti i componenti del comitato direttivo della sezione, eventualmente, comunista o democratico-cristiana.

Occorre la certezza della persona considerata; e la certezza si ha soltanto in colui che si è presentato all'autorità di polizia assumendo la responsabilità della manifestazione.

MERLIN UMBERTO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN UMBERTO, *relatore*. Io dico che noi per essere eccessivamente sottili andiamo ad invadere il campo dell'Autorità giudiziaria. «Promuovere, organizzare o dirigere» esprimono indubbiamente tre attività diverse che nella pratica però si fondono, si avvicinano e si completano. Onde io dico che se ci sarà un dirigente del comitato direttivo che provi la sua buona fede, nel senso che non aveva saputo che l'autorità di Pubblica sicurezza aveva vietato la manifestazione, l'Autorità giudiziaria lo assolverà.

Prego il Senato di accettare la formula: «A coloro che promuovano, organizzino o dirigano riunioni che abbiano luogo nonostante il divieto e senza l'osservanza delle prescrizioni stabilite dall'autorità, può essere applicata, anche congiuntamente all'ammenda prevista dall'articolo 17, la pena dell'arresto fino a 6 mesi».

LUSSU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Io vorrei pregare l'onorevole Merlin di dare anche a me motivo di essere riconoscente di qualche cosa, così come parzialmente ha fatto anche per l'onorevole Terracini. Sei mesi effettivamente sono troppi, sono realmente troppi!

CARBONI. Propongo un anno!

PRESIDENTE. C'è poi un emendamento dell'onorevole Locatelli, il quale propone di sostituire alle parole «può essere applicata, anche congiuntamente all'ammenda prevista dall'articolo 17», le altre parole «può essere applicata l'ammenda prevista dall'articolo 17».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Locatelli per illustrare il suo emendamento.

LOCATELLI. Mi pare che l'arresto sia una pena assolutamente esagerata, e quindi io limiterei la pena alla sola ammenda.

BERLINGUER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Vorrei fare qualche nuova osservazione sull'emendamento del collega Terracini. Egli vi ha ricordato come l'aver respinto un emendamento mio, che riproduceva testualmente un articolo della Costituzione, sia già un atto di notevole responsabilità da parte della maggioranza. Si è poi discusso un altro emendamento che si riferiva pure ad un articolo della Costituzione sulla responsabilità dei funzionari, e la maggioranza lo ha respinto.

Adesso si sovverte non solo un altro preciso articolo della Costituzione, l'articolo 27, secondo il quale non si presume la colpevolezza ma l'innocenza di ciascun giudicabile, ma, consentitemi di dirlo, si vogliono sovvertire anche i principi più elementari di diritto probatorio che anche il fascismo aveva rispettato. Cioè si dice, secondo il testo di questo articolo e, peggio ancora, secondo l'interpretazione del collega Merlin, che non solo i promotori (i quali hanno notizia del divieto di una riunione o delle modalità fissate per essa e quindi, essendone a conoscenza, si può ben presumere che debbano anche rispondere delle infrazioni) ma che anche i dirigenti e gli organizzatori debbono rispondere di queste infrazioni, e lo si presume, ecco la gravità delle osservazioni del collega Merlin, per una loro responsabilità obiettiva. Soggiunge il collega Merlin: «provino essi che non conoscevano il divieto o le modalità poichè altrimenti, solo per il fatto di essere organizzatori e dirigenti, si deve presumere che siano responsabili». Cioè responsabili di quelle infrazioni che possono non aver voluto e che forse non hanno neppure conosciuto, il che sarebbe veramente iniquo e origine di gravi rappresaglie,

MERLIN UMBERTO, *relatore*. Non ho detto questo.

BERLINGUER. Mi pare che il Senato affronti un caso di notevolissima responsabilità nelle sue decisioni.

MERLIN UMBERTO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN UMBERTO, *relatore*. Io prego i colleghi di non farmi dire quello che non ho detto. I tre verbi: « promuovere, organizzare e dirigere » esprimono tre forme di attività diverse, ma vicine. Chiunque si mette o a promuovere o a organizzare o a dirigere una di queste riunioni ha il dovere giuridico — ecco il punto — quando vuole tenere il comizio, di essere sicuro che l'autorità di Pubblica sicurezza non lo ha vietato. Quindi io non capovolgo niente, rispetto l'articolo 27 della Costituzione, e prego gli onorevoli colleghi di non farmi dire quello che non ho mai pensato. Qui, credetemi, per sottilizzare, perdiamo assolutamente del tempo. Uno del comitato promuove la riunione e va all'autorità di Pubblica sicurezza a denunciarla. Ma voi, supponendo che quello che l'organizza e la dirige non sia a perfetto contatto con la persona che la promuove, e non sappia quello che l'autorità di Pubblica sicurezza ha deciso, ritenete che non debba informarsi esattamente se l'autorizzazione sia stata concessa o meno?

Noi possiamo dare assicurazione che vogliamo rispettare la Costituzione in tutto e per tutto.

BERLINGUER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Io non so se riuscirò a convincere il collega onorevole Merlin. Secondo il testo dell'articolo colui che ha organizzato o diretto la riunione, si presume che debba essere informato del divieto o delle modalità e debba perciò rispondere di qualunque infrazione avvenga anche nel corso della riunione. Ora questa presunzione è ingiusta: in pratica vi può essere un comitato il quale organizza o dirige una manifestazione, ma soltanto i promotori entrano in rapporto con la Pubblica sicurezza. Taluno dei componenti del comitato o taluno dei dirigenti può non seguire queste trattative e ignorare le modalità stabilite con la Pubblica sicurezza, assentarsi, ammalarsi e

così via; solo per il fatto di esser stato organizzatore o dirigente dovrà rispondere della riunione vietata o che si svolga con modalità diverse da quelle prescritte? Sarebbe una cosa enorme!

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Onorevoli senatori, secondo la proposta del collega dell'opposizione la responsabilità dovrebbe essere solo di chi promuove l'organizzazione, escludendo ogni sanzione per chi organizza e dirige la manifestazione. Ora è evidente l'assurdità. Secondo me c'è una responsabilità maggiore di chi dirige la manifestazione contro il divieto, poichè si può arrivare alla situazione seguente: c'è un divieto per una data manifestazione, si presenta il carabiniere che dice: questa manifestazione è vietata, o vi sciogliete o interveniamo. Chi dirige la manifestazione dice: no, la manifestazione si farà ugualmente. . .

TERRACINI. Ma è un'altra cosa!

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del senatore Terracini che sia soppressa la parola « organizzino ».

(*Non è approvata*).

Pongo ai voti la proposta del senatore Terracini di sopprimere la parola « dirigano ».

(*Dopo prova e controprova non è approvata*).

È stato presentato dal senatore Locatelli un emendamento soppressivo, il quale propone che sia prevista soltanto l'ammenda. Domando al senatore Locatelli se intende mantenere il suo emendamento.

LOCATELLI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del senatore Locatelli. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova non è approvato*).

LUSSU. Mantengo il mio emendamento che propone che l'arresto sia contenuto nel massimo di 3 mesi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dal senatore Lussu. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e contro prova non è approvato*).

Pongo ora in votazione l'emendamento Terracini, tendente a limitare fino a 6 mesi l'ar-

resto. Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Rileggo ora l'ultimo comma dell'articolo 2 nel testo concordato, con la soppressione delle parole « o vi prendano la parola ». Eccone la formulazione definitiva:

« A coloro che promuovano, organizzino o dirigano riunioni che abbiano luogo nonostante il divieto o senza l'osservanza delle prescrizioni stabilite dall'autorità, può essere applicata, anche congiuntamente all'ammenda prevista dall'articolo 17, la pena dell'arresto fino a 6 mesi ». Chi approva quest'ultimo comma dell'articolo 2 è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Chi approva l'articolo 2 nel suo complesso è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Annunzio di interrogazione.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dare lettura della interrogazione con richiesta di risposta scritta pervenuta alla Presidenza:

BISORI, segretario:

Al Ministro dell'interno, per conoscere se siano state date disposizioni circa l'inclusione nelle nuove liste elettorali dei cittadini che furono esclusi dall'elettorato attivo limitatamente all'elezione delle nuove Camere, il che implica ora il pieno godimento dei diritti politici anche per tale categoria di persone.

CASO.

PRESIDENTE. Oggi seduta pubblica alle ore 15,30 con l'ordine del giorno già letto.

La seduta è tolta (ore 13,45).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti